

COMUNE DI PIOMBINO DESE
Provincia di **PADOVA**

P.I

Elaborato


E

2

NORME TECNICHE OPERATIVE

VAR n°6 PIANO DEGLI INTERVENTI

Inquadramento Territoriale



Ufficio di Piano
Comune di Piombino Dese:
Arch. Gabriele Bizzotto

Progettisti:
Arch. Liliana Montin

Arch. Lino De Battisti

Sindaco:
Avv. Pierluigi Cagnin

DATA: GENNAIO 2017

Indice

PARTE PRIMA.....	1
DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
TITOLO I: OBIETTIVI, ELABORATI.....	1
ART. 1 FINALITÀ, OBIETTIVI, CONTENUTI, CRITERI DEL P.I. E RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE...	1
ART. 2 ELABORATI DI PROGETTO DEL P.I.....	2
ART. 3 INTERPRETAZIONE DEGLI ELABORATI DEL P.I.	2
TITOLO II: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.I.	3
ART. 4 ATTUAZIONE DEL P.I.	3
ART. 5 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI.....	4
ART. 6 AREE PER SERVIZI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI.....	6
ART. 7 CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI	8
ART. 8 STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA	9
ART. 9 VALIDITÀ DELLE PREVISIONI DI ATTUAZIONE CON STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI.....	10
ART. 10 INTERVENTI DIRETTI	10
ART. 11 INTERVENTI PUNTUALI SU LOTTO INEDIFICATO.....	11
ART. 12 PARCHEGGI NEGLI INTERVENTI DIRETTI	11
ART. 13 AMBITI DISCIPLINATI DA SCHEDE NORMATIVE	12
ART. 14 PROGETTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA UNITARIA.....	13
ART. 15 CONVENZIONI ATTUATIVE NEGLI INTERVENTI DIRETTI.....	13
ART. 16 PREMIO INCENTIVANTE	13
Art. 17 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEGLI AMBITI SOGGETTI A PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE	13
ART. 18 ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI IN ZONA IMPROPRIA.....	14
TITOLO III: PRESCRIZIONI GENERALI	17
ART. 19 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE GENERALI - RINVIO AL REGOLAMENTO EDILIZIO.....	17
ART. 20 LIMITI DI DISTANZA.....	17
ART. 21 NORME PER L'EDILIZIA ESISTENTE	20
ART. 22 DENSITA' EDILIZIE MASSIME E MINIME E UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI.....	21
PARTE SECONDA	22
BENI CULTURALI, AMBIENTE E PAESAGGIO	22
TITOLO I: NORME DI TUTELA	22
ART. 23 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E MANUFATTI SECONDO IL VALORE STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.....	22

ART. 24 NORME PER GLI EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE	22
ART. 25 AMBITI DI PARTICOLARE TUTELA AMBIENTALE	24
ART. 26 PARCO SILE	25
ART. 27 AREA DI RISPETTO VILLA CORNARO.....	25

PARTE TERZA 30

DISPOSIZIONI PER LE ZONE ED AREE 30

ART. 27 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE ED AREE	30
TITOLO I: AREE PER LA RESIDENZA E LE ATTIVITÀ.....	31
ART. 28 ZONE RESIDENZIALI - DESTINAZIONI D'USO	31
ART. 29 ZONA "A" CENTRO STORICO	31
Art. 30 ZONA "B" RESIDENZIALE	32
ART. 31 ZONA "C1" RESIDENZIALE	32
ART. 32 ZONA "NUCLEI RESIDENZIALI IN AMBITO AGRICOLO"	33
ART. 33 ZONA "C2" RESIDENZIALE e ZONA C2A RESIDENZIALE CONVENZIONATA.....	34
ART. 34 AREE A VERDE PRIVATO "VP"	35
ART. 35 ZONA "DC" ARTIGIANALE - INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO	35
ART. 36 ZONA "DCS" ARTIGIANALE - INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO SENZA POTENZIALITA' EDIFICATORIE	36
ART. 37 ZONA "DE": ARTIGIANALE - INDUSTRIALE COMMERCIALE DI ESPANSIONE.....	36
ART. 38 ZONA PRODUTTIVA "DA": AGROINDUSTRIALE	38
ART. 39 ZONA AGRICOLA "E" - NORME GENERALI	39
ART. 40 CRITERI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO AGRICOLO.....	42
ART. 41 SOTTOZONA "E A " DI TUTELA AMBIENTALE	43
TITOLO II: AREE PER SERVIZI	43
ART. 42 AREE PER SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO	43
ART. 43 AREE PER L'ISTRUZIONE "FI" -	44
ART. 44 AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CIVILI "FC" E RELIGIOSE "FR"	45
ART. 45 AREE A VERDE PUBBLICO PER PARCO, GIOCO E SPORT "FS"	45
ART. 46 AREE PER SERVIZI ALLE ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI.....	45
ART. 47 AREE PER SERVIZI SPECIALI	46
ART. 48 AREE PER SERVIZI PRIVATI.....	46
ART. 49 CAVE	47
TITOLO III: AREE PER LA VIABILITÀ E I PARCHEGGI	50
ART. 50 AREE PER LA VIABILITÀ E PERCORSI CICLOPEDONALI	50
ART. 51 AREA PER PARCHEGGI "FP"	50

PARTE QUARTA..... 51

NORME PARTICOLARI 51

TITOLO I: NORME PARTICOLARI..... 51

ART. 52 REALIZZAZIONE DELLE AREE PER SERVIZI.....	51
ART. 53 ZONE DI TUTELA, FASCE DI RISPETTO	51
ART. 54 DISTANZE DI RISPETTO DALLE FONTI DI EMISSIONE DI CAMPI ELETTRICI ED ELETTROMAGNETICI.....	53
ART. 55 STRUTTURE E IMPIANTI PROVVISORI.....	54
ART. 56 IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI	54
ART. 57 RECUPERO DI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI.....	55
ART. 58 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	56
ART. 59 - MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE	59
ART. 60 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DI PIANI ATTUATIVI-MONITORAGGIO VAS.....	59
ART. 61- CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PER LE VARIANTI DI CUI AL D.Lgs n. 160/2010, L.R. 55/2012 E L.R. N. 30/2016.....	61

PARTE QUINTA..... 63

NORME SPECIFICHE SUI PROCEDIMENTI..... 63

ART.62 PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONE/CONTRIBUTO STRAORDINARIO.....	63
ART. 63 – CREDITO EDILIZIO	64
ART. 64 – COMPENSAZIONE URBANISTICA	65
ART. 65 – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 6 L.R. N. 11/04)	66
ART. 66 – ACCORDO DI PROGRAMMA.....	67
ART. 67 - INTESE.....	67

PARTE SESTA 68

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI..... 68

TITOLO I: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 68

ART. 68 DEROGA	68
ART. 69 VALIDITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI APPROVATI IN ATTUAZIONE DEL PREVIGENTE P.I.....	69
ART. 70 TOLLERANZE.....	69

ART. 71 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	69
ART. 72 NORME ABROGATE	70
PARTE SESTA	71
ALLEGATI.....	71

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I: OBIETTIVI, ELABORATI

ART. 1 FINALITÀ, OBIETTIVI, CONTENUTI, CRITERI DEL P.I. E RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

1. Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Piombino Dese si articola in **Piano di Assetto del Territorio comunale** (P.A.T.), approvato Deliberazione di Giunta Provinciale n. 80 del 15.03.2012, e **Piano degli Interventi** (P.I.).
2. Successivamente sono state approvate le seguenti varianti al PI:
 - D.C.C. n° 63 del 21/12/2012.
 - D C.C. n° 57 del 29/11/2012;
 - D.C.C. n° 48 del 28/09/2012
 - D.C.C. n° 31 del 30/09/2013
 - D.C.C. n. 23. Del 17.07.2014
 - DCC n. 3 del 28.01.2016.
3. Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11/2004, in coerenza e in attuazione del P.A.T. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
4. Gli interventi di natura urbanistica e edilizia devono rispettare la legislazione nazionale e regionale vigente, la disciplina urbanistica del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).
5. Sono abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti Norme Tecniche Operative.
6. Il P.I. si riferisce al quinquennio, decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, ad accordi pubblico-privato, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio.
7. In caso di decadenza, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'art.33 della L.R. 11/2004.
8. Il P.I. è diretto a:
 - a. salvaguardare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale;

- b. riordinare e riqualificare la struttura insediativa del centro capoluogo e dei centri urbani minori;
- c. migliorare il sistema delle infrastrutture urbane e territoriali.

ART. 2 ELABORATI DI PROGETTO DEL P.I.

Sono elementi costitutivi del P.I.:

RELAZIONE, NORME, PRONTUARIO, REGISTRO

E1 – RELAZIONE PROGRAMMATICA E VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO

E2 – NORME TECNICHE OPERATIVE

E3 – PRONTUARIO DELLA MITIGAZIONE AMBIENTALE

E4 – REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI

CS- MODIFICA ART. 10 NORME “VAR CENTRO STORICO”

ELABORATI GRAFICI

TAV. C1 INTERO TERRITORIO COMUNALE 1:5000

TAV. C2 INTERO TERRITORIO COMUNALE 1:5000

TAV. DA D1 A D17 ZONE SIGNIFICATIVE 1:2000

TAV. 1 – LOCALIZZAZIONE EDIFICI SOGGETTI A TUTELA

TAV. 2 – VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO 1:5.000

SCHEDATURE:

AR1 – AREA DI RISPETTO VILLA CORNARO

S1 – SCHEDE ACCORDI (

S3 – SCHEDE “B” EDIFICI SOGGETTI A TUTELA

S4 – AGGIORNAMENTO SCHEDA NORMA 4

S5 – AGGIORNAMENTO SCHEDA ATTIVITA' PRODUTTIVA S9

QUADRO CONOSCITIVO:

CD CONTENENTE LA BANCA DATI ALFANUMERICA E VETTORIALE

ART. 3 INTERPRETAZIONE DEGLI ELABORATI DEL P.I.

- 1 Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole del Piano prevale l'indicazione delle tavole di dettaglio sulle tavole a scala d'insieme.
- 2 Nel caso di disposizioni contraddittorie tra elaborati grafici e Norme tecniche operative o tra Regolamento Edilizio e Norme tecniche operative prevale quanto stabilito dalle Norme.
- 3 In sede di attuazione del Piano, eventuali errori o imprecisioni delle mappe rispetto alla situazione reale, non pregiudicano la validità dei vincoli derivanti dal Piano.
- 4 Negli elaborati grafici del PI sono indicati i limiti delle aree di vincolo ex lege e delle fasce di rispetto (stradale, idraulico, paesaggistico, etc.). Le predette grafie devono intendersi come

indicative, conseguentemente i limiti effettivi dovranno essere verificati in sede di redazione dei progetti delle opere per le varie tipologie di vincolo. Detta norma vale anche per le fasce di rispetto non indicate graficamente nel PI, ma determinate dall'Ente di tutela, che non costituiscono variante al piano. Per quanto non indicato nelle tavole del PI riguardo : vincoli, tutele e compatibilità, si fa riferimento a quanto previsto dalle tavole e norme del P.A.T. e dalle norme sovraordinate di riferimento, in caso di difformità tra le grafie del P.A.T. e del PI, prevalgono queste ultime.

TITOLO II: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.I.

ART. 4 ATTUAZIONE DEL P.I.

1. Il P.I. si attua mediante:
 - a) strumenti urbanistici attuativi, che possono essere:
 - 1) piani di iniziativa pubblica che comprendono:
 - il piano particolareggiato (PP);
 - il piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP);
 - il piano per gli insediamenti produttivi (PIP);
 - il piano di recupero di iniziativa pubblica (PR pu);
 - 2) piani di iniziativa privata che comprendono:
 - piano di lottizzazione (P. di L.);
 - piano di recupero di iniziativa privata (PR i.pr.);
 - 3) programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale
 - 4) accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art.6 L.R. 11/2004 o accordi di programma, ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/2004;
 - b) interventi diretti che comprendono:
 - 1) Permessi di costruire
 - 2) Permessi di costruire con convenzioni attuative;
 - 3) Autorizzazioni edilizie;
 - 4) Denunce di inizio attività;
 - c) progetti di opere pubbliche
2. Il Piano definisce le aree per le quali è ammesso l'intervento diretto e quelle per le quali la concessione è subordinata a convenzione o strumento urbanistico attuativo.
3. Dove sono indicati i tipi di intervento ammessi, s'intende che tutti gli altri sono esclusi.
4. Gli schemi tipo delle convenzioni previste dal P.I. sono approvati con delibera del Consiglio Comunale.

ART. 5 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

1. Il P.I. definisce le zone ove l'urbanizzazione e l'edificazione sono soggette alla formazione di Piani urbanistici attuativi.
2. Gli ambiti territoriali dei singoli Piani urbanistici attuativi sono costituiti da zone omogenee anche non contigue costituenti uno o più comparti perequativi;
3. Gli ambiti di intervento sono definiti con provvedimento del Consiglio Comunale in sede di formazione dello strumento attuativo. La determinazione degli ambiti comprende la specificazione degli spazi pubblici da prevedere nel Piano urbanistico attuativo e le modalità da seguire per il conseguimento delle relative dotazioni.
4. **Comparto perequativo:** è costituito dall'insieme di zone, anche non contigue, all'interno del quale possono essere definiti e conclusi i trasferimenti di diritti edificatori, le cessioni di aree e le permutate necessarie per attuare un'azione urbanistica di trasformazione in regime perequativo in modo che tutte le proprietà coinvolte possano tradurre in concrete capacità edificatorie i diritti convenzionali di propria spettanza. Il comparto perequativo può essere costituito anche da insiemi di porzioni di zone che permettano l'attuazione degli interventi urbanistici per stralci funzionali; in tal caso l'A.C. dovrà provvedere a notificare a tutti i proprietari di aree ricadenti all'interno delle ZTO interessate l'intenzione di procedere all'approvazione degli stralci. La delimitazione dell'ambito territoriale dei comparti è stabilita in sede di approvazione dello strumento urbanistico attuativo.
5. **accordi tra soggetti pubblici e privati:** Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004 e s.m.i., può concludere accordi con soggetti privati per assumere, nella pianificazione, proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di eventuali previsioni aventi contenuto discrezionale in atti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Nell'ambito del procedimento di formazione dello specifico PI, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, l'Amministrazione Comunale può prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultino più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientali.

Gli accordi presentati verranno analizzati calcolando l'indice di sostenibilità secondo la metodologia stabilita dalla DGRV n. 1579 del 17.06.2008, indipendentemente dagli usi finali, pubblici o privati, che verranno attribuiti alle sue diverse parti. È in ogni caso fatta salva la specifica valutazione dell'Amministrazione comunale sulla coerenza e sintonia della proposta con la programmazione pianificazione.

Gli accordi, proposti dai promotori, dovranno contenere sostanzialmente la seguente documentazione:

- una scheda che riporti l'indicazione cartografica delle modifiche da apportare allo strumento urbanistico comunale, corredata da specifiche norme tecniche di attuazione e parametri dimensionali;

- documentazione tecnica per la valutazione della proposta in relazione agli obiettivi prefissati;
L'efficacia degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 è subordinata a specifica deliberazione del Consiglio Comunale finalizzata alla presa d'atto delle previsioni urbanistiche richieste.

Il presente P.I. recepisce i seguenti accordi pubblico/privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04 programmati ed approvati in sede di formazione del PAT:

- 1) Cagnin Mario-Cagnin Maurizio-Cagnin Giovanna
D.C.C. n. 35 del 23.07.2910
- 2) SOL.FIN. S.R.L.
D.C.C. n. 5 del 30.03.2011
- 3a) ZORZI RAFFAELLA E ZORZI ALESSANDRA
D.G..C. n. 183 del 15.10.2013
- 3b) FRACALANZA FAUSTO
D.G..C. n. 185 del 15.10.2013
- 4) BIANCON GIANFRANCESCO
D.C.C. n. 39 del 24.10.2013

I contenuti dei sopracitati accordi pubblico-privati sono parte integrante del P.I. e sono esplicitati con maggior dettaglio negli elaborati: E3 "Schede Normative Accordi" della var. 1 e S1 "Schede Accordi" della variante 3 – nelle quali sono riportati i dati tecnici e le ipotesi planivolumetriche di progetto, con la individuazione di strade, parcheggi, verde, aree edificabili. Le ipotesi planivolumetriche di progetto sono vincolanti per ciò che concerne i dati tecnici e l'individuazione delle opere di urbanizzazione, non sono vincolanti per quanto riguarda la suddivisione in lotti.

6. **Aree e opere di urbanizzazione negli strumenti urbanistici attuativi:** le aree e le opere di urbanizzazione vanno ricavate all'interno degli ambiti di intervento dei piani attuativi. Le aree sono cedute gratuitamente al Comune mentre le opere sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione primaria o secondaria.
7. **Stralci funzionali:** l'urbanizzazione delle aree assoggettate dal P.I. all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi può essere attuata anche attraverso l'uso degli stralci funzionali i quali devono dimostrare, attraverso un "progetto di coordinamento urbanistico-edilizio" sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale conformemente all'art. 14 delle presenti NTO, estesa all'intera zona edificabile, che lo stralcio non preclude la possibilità di formazione degli stralci successivi sotto il profilo dell'accessibilità ai fondi, della corretta organizzazione e integrazione urbanistica, della dotazione di aree per standards e dell'equa ripartizione dei diritti edificatori.
8. In tutte le zone ed aree, comprese le Z.T.O. di tipo F, ove non sia espressamente prescritto l'obbligo del preventivo Piano urbanistico attuativo, l'attuazione del P.I. può avvenire sia mediante interventi diretti sia mediante la formazione di piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica o privata.
9. Rispetto al P.I., i Piani urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni del perimetro e trasposizioni di zone e aree, conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste, purché nel rispetto della capienza massima consentita e senza

riduzione delle superfici per servizi primari. E' in facoltà del comune consentire, nella formazione degli strumenti urbanistici attuativi delle zone edificabili perequate ed all'interno del medesimo comparto, la monetizzazione di parte degli ambiti di localizzazione dei servizi secondari accorpando le corrispondenti superfici agli ambiti di concentrazione dell'edificabilità fisicamente contigui. Tali variazioni non devono comportare aumento del carico urbanistico in termini di volumi o superfici costruibili a seconda del parametro edificatorio utilizzato nelle ZTO. Le superfici degli ambiti di localizzazione dei servizi secondari monetizzabili possono riguardare esclusivamente la parte eccedente gli standards minimi desumibili dalla verifica del dimensionamento del P.I. con un congruo margine di sicurezza. Nella convenzione dello strumento urbanistico attuativo dovranno essere definiti termini, modalità e garanzie con cui il Comune ottiene dai soggetti attuatori il corrispettivo in danaro o altra forma di compensazione per la mancata acquisizione gratuita delle aree. La forma dei nuovi insediamenti che modificano il disegno originario del P.I., dovrà essere definita da perimetri e limiti continui e non ridurre le potenzialità di attuazione, accessibilità e fruizione delle aree a servizi ed inoltre ridurre l'efficacia delle previsioni puntuali quali con visuali, direttrici della viabilità ciclo pedonale, assi prospettici, ecc.. Le variazioni possono avvenire solo all'interno del perimetro dello strumento attuativo e non costituiscono variante al P.I..

10. I Piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica possono anche prevedere limitate variazioni allo strumento urbanistico generale, con un limite massimo d'aumento del 15% in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:
 - a) la densità massima territoriale o fondiaria;
 - b) l'indice massimo di copertura territoriale o fondiario;
 - c) l'altezza massima degli edifici;
 - d) la lunghezza massima delle fronti.modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui sopra costituiscono variante al P.I..
11. I Piani urbanistici attuativi possono precisare e ridefinire:
 - a) le prescrizioni "P" e le indicazioni "I" rappresentate nelle planimetrie in scala 1:2000 per le zone significative;
 - b) le soluzioni urbanistiche rappresentate nelle planimetrie in scala 1:2000, che vanno intese come indicazione dei criteri da seguire nella progettazione attuativa, nel rispetto comunque delle superfici minime di spazi pubblici interne a dette zone determinate dalle presenti norme.
12. Monetizzazione della quota edificabile riservata al Comune: qualora l'area da cedere al Comune, determinata sulla base delle dimensioni del comparto, sia inferiore a 600 mq. questa può essere monetizzata secondo il valore reale determinato dagli uffici comunali.

ART. 6 AREE PER SERVIZI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

1. Al fine di determinare la dotazione di standards pertinenti lo strumento urbanistico attuativo, si fa riferimento a:
 - a) volume lordo (VI) per gli insediamenti residenziali, attribuendo ad ogni abitante 150 mc di volume edificabile;

- b) superficie lorda di pavimento (Slp) per le attività direzionali e commerciali;
 - c) superficie territoriale (St) di zona per le attività artigianali e industriali.
2. Nel caso di insediamenti misti devono essere comunque garantite le quantità minime di legge in rapporto alle quote parti delle diverse destinazioni.

3. Per insediamenti ad uso residenziale:

Il P.I. ha individuato i servizi e le attrezzature minori, secondo la capacità insediativa definita dallo stesso e nei limiti stabiliti dal dimensionamento fissato per le singole ATO, destinando a ciascun abitante teorico uno standard urbanistico pari a 30 mq/abitante, valore determinato attribuendo un volume edificabile di 150 mc. a ciascun abitante teorico. Le articolazioni quantitative minime degli standard previste risultano essere:

- parcheggi pubblici	8,0	mq/ab
- verde pubblico	12,5	mq/ab
- attrezzature scolastiche	4,5	mq/ab
- attrezzature collettive	5,0	mq/ab

dei quali i primari vengono così stabiliti:

- parcheggi pubblici	5	mq/ab
- verde pubblico attrezzato	8	mq/ab

Qualora le dimensioni di PUA con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale superino i tre ettari o i 50.000 mc. devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi di almeno 10 mq. ogni abitante teorico insediabile.

Per parcheggio effettivo si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione nonché degli spazi di manovra, dimensionando i singoli posti auto con una superficie minima di mq. 12.50.

L'Amministrazione comunale può motivatamente prevedere una diversa distribuzione degli standards primari, comunque entro i limiti minimi previsti dal D.M. 1444/68.

4. Per insediamenti ad uso commerciale, direzionale, turistico:

- a) 100% della superficie lorda di pavimento (Slp) da destinare a verde e parcheggio, quest'ultimo in misura non inferiore al 50%
- b) le aree a parcheggio devono rispettare le dotazioni stabilite dall'art. 13 della LR 37/99
- c) relativamente al turismo, mq. 15 ogni 100 mc., oppure mq. 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti all'aperto.

5. Per insediamenti ad uso industriale e artigianale:

10% della superficie territoriale (St) di zona, da destinare a verde e parcheggio, quest'ultimo in misura non inferiore al 5%

ART. 7 CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI

1. La progettazione urbanistica negli strumenti urbanistici attuativi deve verificare l'attuabilità delle esemplificazioni progettuali orientative del P.I. contenute nelle tavole di progetto. Soluzioni alternative potranno essere adottate se migliorative dell'assetto urbanistico.
2. Negli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata dovrà essere prevista idonea normativa, con valore prescrittivo, per regolamentare la costruzione degli edifici secondo allineamenti stradali, assi visuali di strutturazione degli insediamenti ecc. e per la diversificazione delle tipologie edilizie nell'intento di connotare i vari spazi urbani secondo la loro importanza e funzione.
3. **Barriere architettoniche:** tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate nel rispetto della vigente legislazione sulle barriere architettoniche.
4. **Strade:** le strade devono essere proporzionate al tipo e intensità di traffico prevedibili. La loro larghezza non potrà comunque essere inferiore a m. 7,00 con carreggiate non inferiori a m. 3,50. Sono ammesse strade a fondo cieco dotate di piazzola per l'inversione di marcia degli automezzi nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a m. 12,00 per le zone residenziali e m. 20,00 per le zone produttive e commerciali.
5. **Strade private:** sono ammesse strade private, non soggette alle limitazioni di cui ai commi precedenti, solo a servizio di non più di due edifici. In tal caso l'innesto sullo spazio pubblico può essere chiuso con cancello.
6. **Marciapiedi:** i marciapiedi, obbligatori quando siano previsti accessi pedonali o carrai lungo il lato strada, devono essere possibilmente alberati con larghezza adeguata alla loro funzione con un minimo di m. 2,00.
7. **Parcheggi:** i parcheggi pubblici dovranno avere profondità adeguata con un minimo di m. 5,50 se disposti a pettine e m. 2,50 se disposti in linea.
8. **Piste ciclabili:** le piste ciclabili devono essere realizzate in sede propria e precluse, con opportuni ostacoli, al transito dei mezzi motorizzati e devono essere progettate nel rispetto delle indicazioni del Manuale redatto dalla Regione Veneto.
9. **Percorsi pedonali:** i percorsi pedonali dovranno avere larghezza utile non inferiore a m. 2,00 ed essere realizzati con materiali adatti al calpestio e di facile manutenzione. Ai lati dei percorsi, quando possibile, dovranno essere posti filari di alberi.
10. **Cabine di trasformazione elettrica:** dovranno essere realizzate preferibilmente all'interno di volumi preesistenti o, se isolate, dovrà essere preferita una ubicazione che consenta un facile mascheramento. Si dovrà evitare l'ubicazione nelle aree a parcheggio e lungo i marciapiedi.
11. **Definizione dei margini verso la campagna dei nuovi insediamenti urbani:** il margine verso la campagna delle nuove aree urbane dovrà essere definito da una siepe campestre costituita da essenze arboree miste con sviluppo ad alto e medio fusto e da essenze arbustive locali. La siepe dovrà essere posta all'esterno delle recinzioni dei lotti edificati e potrà occupare l'area agricola adiacente.

12. **Permeabilita' delle superfici scoperte:** l'area pavimentata non permeabile dei lotti edificabili non dovrà superare il 50% di quella coperta. Nei casi di parcheggi interrati realizzati per rispettare le dotazioni minime di legge occupando, oltre che il sedime del fabbricato, anche aree scoperte, potrà essere utilizzato, in alternativa, il parametro limite del 50% della superficie fondiaria. Negli altri casi tali limiti sono superabili attraverso l'adozione di idonei sistemi di compensazione per la riduzione della portata d'acqua scaricata sulla rete di smaltimento delle acque piovane.

ART. 8 STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

1. Al fine di realizzare una dinamica dell'uso del suolo rispettosa dei principi di salvaguardia idrogeologica e di riduzione del rischio idraulico, sulla base del quadro conoscitivo e delle informazioni acquisite, nonché in coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. n° 2948 del 06/10/2009, le nuove urbanizzazioni, la modifica in corso d'opera delle esistenti e la costruzione di complessi immobiliari anche se privi di strumento attuativo, potranno avere luogo previa autorizzazione idraulica degli Enti competenti.
2. Sulla base di dette norme è quindi necessario valutare la compatibilità idraulica dei nuovi strumenti urbanistici; in particolare la procedura deve essere applicata "agli strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico". Dalla valutazione si deve desumere "che non venga aggravato l'esistente livello di rischio idraulico né viene pregiudicata la possibilità di riduzione attuale e futura di tale livello".
3. La valutazione deve indicare "le misure compensative introdotte nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni esposte".
4. Gli interventi, sia puntuali, che di trasformazione urbanistica dovranno attenersi a quanto previsto dalla compatibilità idraulica approvata dai consorzi di competenza e dal Genio Civile, nonché alle prescrizioni contenute nel parere proto n. 287384 del 04/07/2014 del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste Sezione Bacino Idrografico del Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova.
5. In tutto il territorio comunale la pianificazione urbanistica, coerentemente con i livelli di pianificazione di grado superiore, in particolare provinciale, è tenuta a fare sì che le nuove urbanizzazioni non contribuiscano ad aggravare le condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica-idrogeologica.
6. Tutte le nuove trasformazioni urbanistiche previste dal P.I., oltre alle prescrizioni dettate dalla relativa Valutazione di Compatibilità Idraulica, dovranno pertanto attenersi a quanto delineato dalle direttive e prescrizioni della – “Compatibilità geologica ai fini urbanistici” delle Norme Tecniche del P.A.T. oltre a fare riferimento all'elaborato Tav. 3 – Carta delle Fragilità del P.A.T., che individua le tipologie di tutela a cui corrispondono le adeguate limitazioni all'attività edificatoria.

ART. 9 VALIDITÀ DELLE PREVISIONI DI ATTUAZIONE CON STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

1. Al fine di evitare che l'eventuale decorso dei cinque anni dall'approvazione della presente variante comporti, ai sensi dell'art. 2 della L. 1187/1968 e L.R. n. 11/04, la decadenza dei vincoli di P.P., con conseguente preclusione all'edificazione, si prescrive che qualora l'Amministrazione non si avvalga entro il suddetto termine della previsione che le consente di attuare l'area tramite P.P., sia possibile l'intervento con strumento attuativo di iniziativa privata.
2. Si ribadisce peraltro, e in conformità alla volontà comunale, che lo strumento prioritario di attuazione rimane il P.P.

ART. 10 INTERVENTI DIRETTI

1. Gli interventi diretti sono quelli realizzabili senza la preliminare approvazione di uno strumento urbanistico attuativo.
2. Sono ammessi, anche in assenza di strumenti urbanistici attuativi, preventivamente richiesti dal P.I., gli interventi:
 - a) sul patrimonio edilizio esistente così come stabilito dal successivo articolo 20;
 - b) di completamento, mediante nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria che necessitano della sola viabilità di accesso e degli allacciamenti ai pubblici servizi da realizzarsi nel contesto dell'intervento diretto.
3. Allo scopo di garantire l'unità formale e funzionale del progetto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale può subordinare gli interventi diretti alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale di:
 - a) strumenti urbanistici attuativi;
 - b) progetti di massima degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione;
 - c) progetti di coordinamento urbanistico.
 - d) Gli interventi diretti devono rispettare le previsioni prescrittive "P" e i criteri delle previsioni indicative "I" rappresentate nelle planimetrie in scala 1:2.000.
4. **Permeabilità delle superfici scoperte:** negli interventi di nuova costruzione l'area pavimentata non permeabile dei lotti edificabili non dovrà superare il 50% di quella coperta. Nei casi di parcheggi interrati realizzati per rispettare le dotazioni minime di legge occupando, oltre che il sedime del fabbricato, anche aree scoperte, potrà essere utilizzato, in alternativa, il parametro limite del 50% della superficie fondiaria. Negli altri casi tali limiti sono superabili attraverso l'adozione di idonei sistemi di compensazione per la riduzione della portata d'acqua scaricata sulla rete di smaltimento delle acque piovane.

ART. 11 INTERVENTI PUNTUALI SU LOTTO INEDIFICATO

1. Il P.I. prevede interventi diretti attraverso l'indicazione di edificabilità puntuale su lotti ineditati già dotati delle principali opere di urbanizzazione primaria, indipendentemente dalla dimensione dei lotti, nel rispetto delle seguenti quantità:
 - a) lotto di tipo A: volume netto (Vn) non superiore a mc. 600 compreso il volume esistente;
 - b) lotto di tipo B: volume netto (Vn) non superiore a mc. 800 compreso il volume esistente.
2. Nelle ZTO "Nuclei residenziale in ambito agricolo" gli interventi di edificabilità puntuale sono ammessi solo con tipologia uni, bifamiliare, trifamiliari e quadrifamiliari anche per piani sovrapposti.
3. Il P.I., al fine di garantire una migliore dotazione di opere di urbanizzazione primaria negli interventi diretti con "edificabilità puntuale su lotto ineditato" può prevedere l'obbligo di intervenire attraverso progettazione urbanistico-edilizia unitaria e concessioni con convenzioni attuative.
4. L'individuazione del P.R.C. dell'ambito del lotto ineditato su terreni di più proprietari consente l'edificazione al singolo proprietario per la rispettiva quota di volume proporzionale alla superficie dell'ambito in proprietà o dell'intera quota previo assenso degli altri proprietari.

ART. 12 PARCHEGGI NEGLI INTERVENTI DIRETTI

1. Ogni intervento di nuova costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso di intere unità immobiliari, anche senza opere, deve riservare appositi spazi per parcheggi.
2. Gli spazi per parcheggi comprendono le aree per la sosta, con esclusione degli spazi di manovra e delle strade di accesso.
3. Nel caso sia dimostrata l'impossibilità di realizzare i parcheggi nell'ambito dell'edificio e/o nelle aree scoperte del lotto, i parcheggi possono essere realizzati anche in aree non contigue, purché entro un raggio di ml. 150 dall'intervento in progetto. In questo caso le aree dovranno essere asservite all'edificio con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto d'obbligo da trascriversi a cura del proprietario.
4. **Parcheggi privati:**
 - a) DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE: negli interventi di cui al punto 1), esclusa la ristrutturazione, dovrà essere realizzata un'area a parcheggio di almeno 1 mq. ogni 10 mc. di volume lordo (Vl) di costruzione, assicurando almeno due posti auto per alloggio di cui almeno uno coperto, dimensionando i singoli posti auto con una superficie minima di mq. 12.50. Per gli alloggi con superficie abitabile minore di mq. 60 il secondo posto auto è facoltativo.
 - b) DESTINAZIONE D'USO ARTIGIANALE - INDUSTRIALE - AGROINDUSTRIALE: negli interventi di cui al punto 1), dovrà essere realizzata un'area a parcheggio con superficie non inferiore al 10% della superficie fondiaria.

5. Parcheggi pubblici o di uso pubblico:

- a) DESTINAZIONE D'USO TURISTICA E DIREZIONALE: negli interventi di cui al punto 1), dovrà essere realizzata un'area a parcheggio con superficie non inferiore a 0,5 mq. ogni 1,0 mq. di superficie lorda di pavimento.
- b) DESTINAZIONE D'USO COMMERCIALE: negli interventi di cui al punto 1), dovrà essere realizzata un'area a parcheggio con superficie non inferiore alle quantità stabilite dalla LR 9.8.99 n°37 per le singole ZTO, in relazione alla dimensione e classificazione delle strutture di vendita.

tale rapporto può essere conseguito, entro il limite del 50%, con le modalità e nei limiti stabiliti dal precedente comma 3.

6. Monetizzazione delle aree a parcheggio:

nelle aree del centro storico e nelle zone di tipo B e C1 l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere la monetizzazione delle aree a parcheggio qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire le aree anche ai sensi del precedente comma 3. La quantificazione delle somme da corrispondere al Comune deve comprendere il costo, al valore di mercato, per l'acquisizione delle aree di sosta e manovra ed il costo per la realizzazione delle opere.

ART. 13 AMBITI DISCIPLINATI DA SCHEDE NORMATIVE

1. Per particolari ambiti territoriali la disciplina degli interventi, in attuazione del P.I., avviene attraverso schede normative con previsioni particolareggiate, all'interno delle quali sono indicate le unità minime di intervento, le aree e le opere di urbanizzazione mancanti, gli edifici da destinare a demolizione, restauro o ristrutturazione, il progetto planivolumetrico delle masse e gli allineamenti delle stesse sugli spazi pubblici, le eventuali destinazioni d'uso prescritte o ammesse per gli edifici e/o altre norme puntuali di P.I..
2. Le schede normative sono predisposte sia per ambiti soggetti ad intervento diretto che per ambiti soggetti a Piano Urbanistico Attuativo PUA. L'unità minima di intervento, salvo diversa indicazione grafica contenuta nella scheda, coincide con la scheda stessa.
3. Gli interventi sugli edifici esistenti, compreso il cambio d'uso, sono attuati attraverso autorizzazioni o concessioni edilizie mentre gli ampliamenti e le nuove edificazioni sono attuati attraverso concessioni con convenzioni attuative per l'esecuzione obbligatoria di tutte le opere di urbanizzazione mancanti.
4. Al fine di promuovere l'avvio degli interventi previsti dalle schede normative il Comune potrà attivarsi autonomamente per eseguire le opere di urbanizzazione che fossero ritenute strategiche per innescare i processi di trasformazione da parte dei privati. L'onere sostenuto per l'esecuzione di detti lavori verrà recuperato, a posteriori e sulla base dei costi reali, all'atto del rilascio delle concessioni edilizie con convenzioni attuative, all'interno delle singole Unità Minime di Intervento.

ART. 14 PROGETTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA UNITARIA

1. Al fine di coordinare gli interventi diretti che ricadono in ambiti carenti delle principali opere di urbanizzazione primaria o che presentino particolari relazioni con l'edificato o le aree circostanti il P.I. subordina gli interventi diretti a progettazione unitaria per i quali viene redatto un "progetto di coordinamento urbanistico-edilizio" sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Per tali interventi verrà rilasciata un permesso di costruire subordinato alla stipula di una convenzione attuativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria mancanti.
2. I progetti di coordinamento urbanistico-edilizio non sono strumenti urbanistici attuativi, comprendono ZTO di completamento e pertanto non richiedono la verifica degli standards che sono già stati verificati in sede di dimensionamento del P.I..

ART. 15 CONVENZIONI ATTUATIVE NEGLI INTERVENTI DIRETTI

1. Le convenzioni relative agli interventi soggetti a concessione con convenzione attuativa disciplinano:
 - a) modalità e tempi di realizzazione degli interventi;
 - b) modalità di utilizzo delle capacità edificatorie e la contestuale realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o la loro monetizzazione, qualora ammessa dal Piano;
 - c) la cessione gratuita o l'asservimento ad uso pubblico delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria.

ART. 16 PREMIO INCENTIVANTE

1. Al fine di incentivare alcuni interventi che il Piano considera strategici, per la riqualificazione urbanistica e ambientale di alcune parti del territorio, sono stabiliti degli incrementi volumetrici ai quali il privato può accedere qualora applichi al progetto tutte le prescrizioni contenute nelle rispettive schede normative di intervento.
2. Gli incrementi volumetrici sono indicati nel Repertorio Normativo in aggiunta all'indice di fabbricabilità o al volume dei fabbricati esistenti e non vengono considerati capacità edificatoria delle aree se non dopo la stipula della convenzione attuativa, di cui al precedente art. 14, per l'esecuzione di tutti gli interventi previsti nella scheda d'intervento.

Art. 17 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEGLI AMBITI SOGGETTI A PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE

Nelle zone residenziali di espansione "C2" con indice territoriale massimo di mc./mq. 1,00, al fine di applicare indici perequativi/compensativi da attuarsi a mezzo di accordi pubblico/privati ai sensi dell'art.

6 della L.R. n. 11/04 , i promotori potranno fruire dell'indice territoriale da 0,50 mc/mq a 1,00 mc./mq. stipulando accordi pubblico/privati con proporzionali indici perequativi/compensativi.

1. L'urbanizzazione e l'edificazione sono attuate mediante:

- a) P.U.A. di iniziativa pubblica o privata, che possono interessare, nel rispetto delle disposizioni specifiche:
- l'intero ambito perequativo;
 - un comparto all'interno dell'ambito perequativo;
 - più ambiti perequativi discontinui.

Nel caso l'intervento sia limitato ad un comparto (unità minima di intervento), ovvero escluda parte dell'ambito perequativo, lo strumento attuativo dovrà essere inquadrato all'interno di uno "schema di assetto strutturale complessivo" esteso all'intero ambito.

- b) accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e successive modificazioni. Gli accordi dovranno indicare, senza pregiudizio di terzi e coerentemente con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, la "Convenienza pubblica" e potranno prevedere anche cessioni di aree, impegni a realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi nei modi e nelle forme consentite dalla legislazione vigente.

Nell'attuazione degli accordi si dovrà prevedere l'applicazione dell'istituto della perequazione come previsto dall'art. 62 delle NT del PAT e delle presenti NTO.

2. Gli aventi diritto, sulla base di una convenzione, partecipano pro-quota alla divisione delle volumetrie edificabili e alla cessione di aree o realizzazione di servizi, indipendentemente dalla localizzazione del proprio fondo. La convenzione è parte integrante dell'eventuale P.U.A.

3. Qualora non vi sia intesa tra gli aventi diritto, il Comune può procedere alla formazione di P.U.A. di iniziativa pubblica.

4. Il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione.

5. Gli standard urbanistici richiesti sono calcolati e collocati all'interno dell'ambito perequativo secondo le procedure e quantità di cui all'art 6 (aree per servizi negli strumenti urbanistici attuativi).

6. L'edificabilità è subordinata alla cessione al Comune e/o al vincolo ad uso pubblico delle aree identificate come destinate a servizi o a opere pubbliche.

ART. 18 ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI IN ZONA IMPROPRIA

1. Le attività produttive esistenti in zona impropria sono così classificate:

- a) Attività produttive da confermare o ampliare normate da scheda d'intervento
- b) Attività produttive da confermare
- c) Attività produttive da trasferire
- d) attività produttive da riconvertire

2. **Attività produttive da confermare o ampliare normate da scheda d'intervento:** gli insediamenti produttivi e commerciali ubicati in zona impropria e meritevoli di conferma e di

ampliamento sono regolamentati da apposita scheda d'intervento S2 o S3. (S2 quelli già disciplinati dalla variante al P.I. approvata con D.G.R. n°2395 del 25.05.1993, ai sensi della L.R. 11/1987 e confermati; S3 quelli regolamentati con variante ai sensi art. 30 L.R. 61/85).

3. Per gli edifici esistenti sono consentite le utilizzazioni in atto nonché, nel rispetto delle schede di intervento elencate nella tab. B allegata, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione, ricostruzione, ampliamento, in diretta attuazione del P.I..
4. E' facoltà del proprietario degli immobili oggetto della variante ex L.R. 11/1987 rinunciare anticipatamente all'attuazione degli interventi ammessi dalla scheda normativa e applicare la disciplina prevista dal nuovo P.I..
5. Gli ampliamenti sono concessi per comprovate necessità di ordine economico, tecnologico ed occupazionale. Ai fini della concessione dovranno essere prodotte dettagliate analisi relativamente a:
 - a) mercato attuale e prospettive di sviluppo;
 - b) organizzazione tecnologica attuale e futura;
 - c) piano finanziario;
 - d) igiene ambientale e sicurezza nel lavoro.
6. Gli ampliamenti devono avvenire, salvo diversa specifica previsione delle schede di intervento:
 - a) in aderenza all'esistente ed essere contenuti negli "ambiti" indicati nelle schede di intervento;
 - b) rispettare i parametri urbanistici e edilizi previsti nel P.I.;
 - c) avere altezza massima degli edifici non maggiore a m. 7,50;
 - d) rispettare i distacchi disciplinati dall'art. 20;
 - e) rispettare il limite massimo del 60% del rapporto di copertura totale dell'ambito di pertinenza individuato;
 - f) rispettare le superfici minime a parcheggio e a verde nella misura del 10% della superficie del lotto di pertinenza. Nel caso di attività commerciali la superficie da destinarsi a servizi non potrà essere inferiore a 0.8 mq/mq di superficie lorda di attività;
7. Non sono mai ammessi ampliamenti della superficie adibita ad attività superiori al 100% di quella attuale.
8. Possono essere apportate, in sede di progetto esecutivo, modifiche alle prescrizioni relative alla distribuzione delle opere di urbanizzazione (verde e parcheggi) ed alla localizzazione degli ampliamenti ammessi, comunque sempre in aderenza a edifici produttivi esistenti, non modificando i dati metrici contenuti nelle schede, strettamente indispensabili per la corretta esecuzione delle opere.
9. L'ampliamento della superficie adibita ad attività può avvenire anche in sopralevazione.
10. Gli interventi sono consentiti se risultano coerenti con il carattere dei luoghi e in particolare con la tipologia, i materiali, i colori tipici del sito, la configurazione del suolo esistente.
11. La sistemazione degli spazi scoperti deve comprendere la messa a dimora di alberature di alto fusto scelte tra le specie arboree locali, disposte in modo da ridurre l'impatto visivo dei manufatti dall'ambiente circostante.

12. Gli interventi consentiti sono subordinati alla esistenza delle seguenti opere di urbanizzazione, ovvero, all'impegno di realizzarle prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità:
 - a) strade di accesso e parcheggi, questi ultimi nella misura minima indicata;
 - b) impianti tecnologici: rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, pubblica illuminazione, fognatura, impianti di depurazione e/o smaltimento rifiuti, ecc.;
13. Ogni progetto deve comprendere la sistemazione delle aree esterne di pertinenza e deve essere corredato dalla relazione sul rispetto dei requisiti tecnici di cui all'allegato "A" del R.E.
14. Gli interventi di ristrutturazione, ricostruzione o ampliamento sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto d'obbligo con cui si stabiliscono in particolare i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti dalle presenti norme. Gli ampliamenti, previo cambio di destinazione d'uso di annessi rustici, si prescrive la conferma del vincolo sul fondo agricolo coltivato all'edificazione dell'annesso.
15. I fabbricati soggetti ad ampliamento in virtù del presente articolo non potranno essere ceduti, frazionati e/o affittati prima di cinque anni dal certificato di agibilità. E' in ogni caso ammessa la presenza di più Ditte nello stesso immobile purché strettamente connesse funzionalmente.
16. Ogni variazione dell'immobile oggetto dell'Atto d'Obbligo, sia esistente che di nuova realizzazione (riconversione produttiva, trasformazione, divisione, ecc.) potrà essere autorizzata solo previa deliberazione favorevole della Giunta Municipale in relazione ai contenuti dell'Atto d'Obbligo.
17. **Attività produttive da confermare:** sono le attività produttive esistenti in zona impropria che per le loro caratteristiche non sono fonte di insalubrità o pericolosità e non sono in contrasto con il contesto ambientale.
18. Per gli immobili sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria. Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sono consentiti se risultano coerenti con il carattere dei luoghi e in particolare con la tipologia, i materiali, i colori tipici del sito, la configurazione del suolo esistente. La ristrutturazione edilizia non deve configurarsi come un intervento di demolizione e ricostruzione.
19. La sistemazione degli spazi scoperti deve comprendere la messa a dimora di alberature di alto fusto scelte tra le specie arboree locali, disposte in modo da ridurre l'impatto visivo dei manufatti dall'ambiente circostante.
20. Ogni intervento dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'art. 12 sulle dotazioni di parcheggi.
21. Gli interventi consentiti sono subordinati alla esistenza delle seguenti opere di urbanizzazione, ovvero, all'impegno di realizzarle prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità:
 - a) strade di accesso e parcheggi, questi ultimi nella misura minima sopra indicata;
 - b) impianti tecnologici: rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, pubblica illuminazione, fognatura, impianti di depurazione e/o smaltimento rifiuti, ecc.;
22. Ogni progetto deve comprendere la sistemazione delle aree esterne di pertinenza e deve essere corredato dalla relazione sul rispetto dei requisiti tecnici di cui all'allegato "A" del RE.
23. **Attività produttive dismesse o da trasferire:** le attività produttive aventi particolari caratteristiche di insalubrità, pericolosità o inadeguata ubicazione rispetto agli immobili utilizzati o

al contesto ambientale e individuate con apposita grafia nelle tavole di progetto del P.I., devono essere trasferite.

24. Per gli immobili è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria mentre l'attività deve essere trasferita in zona produttiva.
25. Per le attività produttive dismesse o trasferite l'immobile deve essere riutilizzato nel rispetto delle destinazioni di zona previste dal P.I..
26. Per la riconversione dell'immobile il Comune potrà adottare apposite varianti urbanistiche anche attraverso accordi di programma.
27. **Attività produttive da riconvertire:** per alcune attività produttive dismesse o da trasferire la cui collocazione sia incompatibile con il contesto di particolare pregio ambientale e paesaggistico il P.I. disciplina le trasformazioni ammissibili attraverso schede d'intervento (schede S5) nelle quali vengono indicati indirizzi e prescrizioni per la trasformazione degli immobili, per la mitigazione degli impatti e/o per il ripristino ambientale. Per le attività produttive, qualora non dismesse, vale quanto indicato al precedente comma 17.

TITOLO III: PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 19 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE GENERALI - RINVIO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni del Regolamento Edilizio in merito ai caratteri costruttivi, al decoro degli edifici e all'uso dei materiali nonché ai requisiti tecnici di cui all'allegato "A".
2. Ai fini della definizione esecutiva degli allineamenti previsti dal P.I. e, conseguentemente, delle superfici e del volume edificabile valgono, salvo diverse determinazioni del P.I., gli allineamenti ottenuti dal trasferimento delle previsioni del P.I. stesso sul rilievo topografico dell'area interessata dall'intervento.

ART. 20 LIMITI DI DISTANZA

1. Oltre alle distanze stabilite dalle zone di tutela e dalle fasce di rispetto indicate dal P.I., in tutte le zone ed aree, le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti distanze, salvo diverse prescrizioni date dalle presenti norme o dagli strumenti urbanistici attuativi.
2. Rimangono esclusi dal computo delle distanze gli sporti di copertura fino a m. 1,50 e gli oggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a m. 1,50.
3. **Distanza minima tra edifici:**
 - a) nelle zone A e negli ambiti di tutela dei fabbricati definiti dal P.I., per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati

senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

- b) la distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti, limitatamente alla parte sovrapponibile, non deve essere inferiore a m. 10 e comunque per le zone di tipo "C", non inferiore all'altezza del fabbricato più alto; La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.
- c) La distanza tra pareti entrambe non finestrate non può essere inferiore a m. 5,00.
- d) In tutte le ZTO è comunque prescritta una distanza radiale minima di m. 5,00 tra edifici anche della stessa proprietà.

4. Distanza minima tra fabbricati con interposta strada:

- a) Le distanze minime tra edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
 - b) m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7;
 - c) m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;
 - d) m. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.
- e) qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

5. Distanza tra corpi di fabbrica dello stesso edificio:

- a) La distanza tra pareti finestrate e pareti di corpi di fabbrica antistanti dello stesso edificio, limitatamente alla parte sovrapponibile, non deve essere inferiore:
 - 1) alla semisomma delle altezze dei corpi di fabbrica con un minimo di m. 10 per le pareti finestrate antistanti locali abitabili;
 - 2) a m. 5,00 in ogni altro caso.
- b) Il distacco non viene computato nelle rientranze degli edifici qualora il rapporto tra profondità e larghezza delle rientranze sia inferiore a 1/3, o con rientranza minore di m. 1,50.

6. Distanza dai confini di proprietà e dalle aree pubbliche previste dagli strumenti urbanistici:

- a) La distanza non deve essere inferiore a m. 5 e comunque per le zone di tipo "C", non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato.
- b) Sono consentite distanze inferiori a condizione che sia costituito un vincolo tra i confinanti, da trascriversi a cura degli interessati. Quando sul lotto limitrofo esiste costruzione a confine, è consentita la costruzione in aderenza, fatti salvi i diritti dei terzi.

7. Distanza dalle strade non normate dal codice della strada, e dagli spazi pubblici e di uso pubblico esistenti o previsti dal P.I.:

- a) Salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo, la distanza non deve essere inferiore a m 5,00.
- b) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare l'edificazione a confine degli spazi pedonali, piazze e marciapiedi pubblici o di uso pubblico.

- c) Nel caso di prevalente allineamento di fabbricazione preconstituito, a maggiore o minore distanza, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale può imporre la costruzione secondo detto allineamento.
- 8. Distanze dalle strade ai sensi del nuovo codice della strada o del P.I.;**
- a) Valgono le norme del D.I. 1404/68, fatte salve le norme più restrittive del codice della strada o del P.I..
- 9. Distanze nel P.I. con previsioni puntuali e nei piani attuativi con previsioni planivolumetriche:**
- a) Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi a quelle previste dall'art. 9 D.M. 2.4.1968 n° 1444:
- 1) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici;
 - 2) nei casi di interventi disciplinati puntualmente dal P.I..
- 10. Distanza dagli scoli d'acqua demaniali:**
- a) Le nuove costruzioni e le ricostruzioni devono distaccarsi dal ciglio delle sponde e delle arginature, non meno di m 10;
 - b) Gli ampliamenti dei fabbricati esistenti e le nuove recinzioni devono distaccarsi dal ciglio delle sponde e delle arginature, non meno di m 4. Non è comunque ammessa la recinzione della fascia di m. 4 dal ciglio delle sponde e delle arginature degli scoli d'acqua demaniali neppure con manufatti provvisori o mediante cancelli. Tali aree sono vocate alla costituzione di servitù per la realizzazione di percorsi ambientali ciclo-pedonali.
 - c) Tutte le costruzioni di qualsiasi natura devono ottenere anche la concessione o nulla-osta idraulico da parte dell'autorità competente, qualora ricadenti a distanza inferiore a mt.10 misurati dalla sponda o dall'unglia esterna dell'argine.
- 11. Distanza dai tracciati delle linee ferroviarie e dalla ex ferrovia militare Treviso - Ostiglia:**
- a) Valgono le norme previste dal DPR 753/1980.
 - b) All'interno dei centri edificati o delle zone edificabili previste dal P.I. e già dotate delle opere di urbanizzazione, è possibile derogare alle distanze minime previa autorizzazione ai sensi art. 60 del DPR n° 753/1980.
 - c) Nella zona E sono ammessi gli interventi di cui all'art. 48, comma 7 ter, lettera e), della L.R. 11/2004, previa autorizzazione ai sensi art. 60 del D.P.R. n° 753/1980.
 - d) Nelle aree contermini al tracciato della ex. ferrovia militare Treviso – Ostiglia le nuove edificazioni e gli ampliamenti di fabbricati esistenti dovranno rispettare la distanza di m. 5,00 dal confine con la proprietà pubblica e comunque un minimo di ml. 10,00 dalla base del rilevato ferroviario sul piano campagna.
- 12. Distanza dagli edifici ove si svolgono attività insalubri:**
- a) Escluse le zone industriali e artigianali, in tutte le ZTO le nuove abitazioni devono distare almeno ml. 20,00 dagli edifici ove si svolgono attività classificate insalubri di 1° classe ai sensi degli elenchi emanati in applicazione dell'art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie. E' ammessa la deroga dal rispetto della predetta distanza per l'alloggio del custode.

13. Distanza dalle pubbliche discariche:

- a) Le nuove abitazioni devono distare almeno ml. 150 dalle pubbliche discariche.

14. Distanza dagli impianti di depurazione pubblica:

- a) Le nuove abitazioni devono distare almeno ml. 100 dagli impianti di depurazione pubblica.

15. Distanza dalle cave:

- a) Le nuove costruzioni devono distare almeno ml. 100 dalle cave in attività.

16. Edifici esistenti a distanza inferiore a quelle prescritte:

- a) Gli edifici esistenti a distanza inferiore a quella prescritta dalle norme vigenti possono essere ampliati in conformità agli indici di zona purchè l'ampliamento non sopravanzi verso il fronte da cui ha origine il rispetto a condizione che il permanere dell'edificio o il suo ampliamento non comporti:
 - 1) Pericolo per la circolazione;
 - 2) Ostacolo all'esecuzione degli interventi di manutenzione delle opere o infrastrutture di interesse pubblico;
 - 3) Precarietà o aggravio delle condizioni igieniche e/o di sicurezza.
- b) Nelle ZTO B e C1 qualora, fermo restando per le nuove costruzioni il rispetto delle distanze dal confine previste dal P.I., gli edifici esistenti antistanti a quelli da costruire siano stati realizzati legittimamente ad una distanza dal confine inferiore, la distanza minima tra pareti finestrate è ridotta a m. 5,00.

ART. 21 NORME PER L'EDILIZIA ESISTENTE**1. Interventi ammessi:**

- a) Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con la permanenza delle attività in atto, (purché legittimamente insediate) sono sempre consentiti, anche in aree soggette ad attuazione previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi, anche se le attività sono diverse dalle destinazioni d'uso previste dal Piano. Sono esclusi gli edifici destinati ad attività produttive che il Piano prevede di bloccare o trasferire e gli edifici ricadenti in aree destinate a viabilità e a servizi pubblici per i quali sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- b) Negli edifici esistenti alla data di adozione del P.I., con tipologia uni o bifamiliare, anche per piani sovrapposti, ad esclusione degli edifici ricadenti nelle aree destinate a servizi pubblici, nelle zone omogenee A, E, nuclei residenziali in ambito agricolo, D e degli edifici ricompresi all'interno degli ambiti di tutela e/o individuati come beni culturali, è ammesso l'ampliamento fino a mc. 150, per ogni unità abitativa esistente, anche oltre l'indice di densità fondiaria, alle seguenti condizioni:
 - 1) l'ampliamento può essere concesso per una sola volta mediante impegnativa unilaterale da riportare nel permesso di costruire e nel certificato di abitabilità.
 - 2) l'ampliamento è ammesso per gli edifici residenziali nel rispetto delle norme di zona, fatta eccezione, nei casi di sopraelevazioni parziali con altezza non superiore a quella

dell'edificio, consentite anche in allineamento con la parete sottostante che prospetta la strada.

- c) Per gli edifici di interesse storico, architettonico e ambientale valgono le disposizioni di cui ai successivi artt. 22 e 23.
 - d) Riqualficazione urbanistica dei lotti edificati nelle zone residenziali: allo scopo di riqualificare le aree scoperte di lotti edificati, può essere consentita, anche oltre l'indice di densità fondiaria, la ricostruzione, in altra sede posta all'interno del lotto e senza aumento del volume, dei manufatti di servizio al fabbricato principale (autorimesse, ripostigli, baracche, ecc.). La ricostruzione deve avvenire sulla base di un progetto unitario comprendente la sistemazione urbanistica di tutti gli immobili del lotto e nel rispetto delle altre norme di zona.
 - e) per le abitazioni esistenti che non rispettano le distanze dagli edifici ove si svolgono attività insalubri, di cui all'art. 18 comma 12, è ammessa la demolizione e ricostruzione di pari volume in area adiacente, nel rispetto delle norme generali e di zona, anche in deroga agli indici di edificabilità. In particolare per le ricostruzioni in area agricola vanno rispettate le indicazioni dell'art. 35 comma 5 lett. A) punto 11.
2. **Modifica di destinazione d'uso con o senza opere:** In tutte le zone ed aree è consentita la modifica di destinazione d'uso, anche con opere, purché vengano rispettate le destinazioni d'uso previste dal P.I. e le dotazioni minime di standard previsti nel caso di aree soggette ad intervento indiretto. Nelle aree soggette ad intervento diretto dovranno essere rispettate le dotazioni minime di parcheggio, definite al successivo art. 11.
 3. **Vincolo di non edificabilità delle aree edificate:** all'entrata in vigore del P.I. i fabbricati esistenti estendono, sul terreno dello stesso proprietario, un vincolo di non edificabilità fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione sulla base dell'indice di fabbricabilità delle rispettive Z.T.O.

ART. 22 DENSITA' EDILIZIE MASSIME E MINIME E UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

1. Il P.I. stabilisce l'indice di fabbricabilità massimo e minimo per le ZTO residenziali.
2. Nel Repertorio Normativo sono indicati gli indici di fabbricabilità.
3. Nei casi in cui il volume dell'edificio esistente determina un indice fondiario maggiore di quello indicato nella ZTO di appartenenza e sia prevista la possibilità di intervenire mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie superiori al 20% della densità di zona.

PARTE SECONDA

BENI CULTURALI, AMBIENTE E PAESAGGIO

TITOLO I: NORME DI TUTELA

ART. 23 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E MANUFATTI SECONDO IL VALORE STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

1. Il Piano sottopone a tutela tutti gli edifici e i manufatti che, a prescindere dalla specifica qualità architettonica, presentano ancora i caratteri tipici della tradizione locale.
2. In tutto il territorio comunale sono quindi individuati, in relazione ai valori storici, architettonici e ambientali, che il Piano intende salvaguardare, gli edifici e i manufatti da sottoporre a particolari forme di tutela, che possono comprendere gli immobili contigui anche se privi di valore:
 - a) edifici di pregio;
 - b) edifici caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità architettoniche, (edifici che connotano lo spazio urbano ed in cui sono riscontrabili elementi tipologici, decorativi e costruttivi di particolare qualità);
 - c) edifici di impianto rurale in cui si sono mantenuti i caratteri tipici della tradizione costruttiva locale;

i restanti edifici caratterizzanti il tessuto storico, (edifici localizzati all'interno dei centri storici, che pur non presentando particolari qualità architettoniche, caratterizzano l'ambiente urbano), non individuati in cartografia, possono anch'essi essere tutelati in nome del valore testimoniale e del contributo alla caratterizzazione dell'immagine urbana.

Con la presente variante al PI n. 3 è stato eliminato il grado di tutela dei fabbricati schedati con i nn. 17,28,36,49,51,59,66,77,78,170,187; pertanto sono state stralciate le relative schede dall'elaborato "Schede B edifici soggetti a tutela".

ART. 24 NORME PER GLI EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE.

1. Tutti gli interventi, esclusi quelli di manutenzione ordinaria, sono soggetti alla presentazione di un progetto i cui elaborati, comprendenti l'analisi filologica degli immobili interessati, come prevista al successivo punto 7, devono essere redatti come disposto dalle seguenti norme:

-
2. **Destinazioni d'uso:** oltre alle destinazioni d'uso stabilite dal P.I. per le zone e aree incluse nell'ambito di tutela, sono consentite le seguenti destinazioni: residenze, pubblici esercizi, negozi, attività culturali e sociali, artigianato di servizio e artistico, purché compatibili con i valori da tutelare. Sono escluse le discoteche e le sale giochi.
3. **Coni visuali:** il Piano individua i coni visuali i quali definiscono delle zone di rispetto, ai sensi della L.R. n. 11/04 , per garantire
- la libera visione dei beni culturali dagli spazi pubblici;
 - la discontinuità dei nuclei urbani sviluppati lungo le direttrici viarie locali.
4. **Disciplina degli interventi - gradi di tutela degli edifici:** gli edifici sono individuati e classificati nelle planimetrie del P.I. in base al loro valore culturale al quale corrispondono i gradi di tutela 1, 2, 3, 4 con le relative modalità di intervento.
- GRADO DI TUTELA "1"**
Riguarda gli edifici e i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico, ambientale.
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro scientifico, da eseguire nel rispetto delle modalità indicate dagli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento Edilizio;
Per gli interventi su immobili con grado di tutela "1", qualora non tutelati ai sensi del DLgs , n. 42/04 è prevista l'obbligatorietà del parere, a titolo consultivo, della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto.
 - GRADO DI TUTELA "2"**
Riguarda edifici e manufatti il cui stato di conservazione consente di riconoscerne la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica e permette il suo completo recupero.
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo tipo A, da eseguire nel rispetto delle modalità indicate agli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento Edilizio;
 - GRADO DI TUTELA "3"**
Riguarda gli edifici e i manufatti in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo tipo B, da eseguire nel rispetto delle modalità indicate agli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento Edilizio;
 - GRADO DI TUTELA "4"**
Riguarda gli edifici fatiscenti o parzialmente demoliti che non rientrano nelle categorie con grado di tutela più elevato e di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.
Sono consentiti gli interventi da eseguire nel rispetto delle modalità indicate agli artt. 3, 4, 5 e 6 del Regolamento Edilizio, e gli ampliamenti degli edifici con un massimo di mc 150, purché gli interventi siano finalizzati al ripristino tipologico e alla riqualificazione architettonica e ambientale.

5. In sede di atto autorizzativo, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentita la Commissione Edilizia Integrata, può prescrivere la sistemazione degli spazi scoperti pertinenti l'edificio, mediante il recupero degli elementi di valore storico, artistico o di particolare valore per le tecniche costruttive usate.
6. **Ambito di tutela:** all'interno degli ambiti di tutela degli edifici non sono ammesse nuove edificazioni o ampliamenti. Per gli immobili privi di valore culturale, interni all'ambito di tutela, sono consentiti gli interventi previsti dal P.I. per gli edifici esistenti di cui all'art. 19 che dovranno essere realizzati in modo da non compromettere il valore culturale degli edifici disciplinati dai gradi di tutela. All'interno delle corti degli edifici soggetti a tutela non sono ammesse recinzioni.
7. **Analisi filologica:** l'analisi filologica degli immobili, preliminare alla progettazione, deve considerare l'intero ambito di tutela e contenere:
 - a) l'analisi storica degli immobili, con particolare riferimento alle trasformazioni subite;
 - b) lo stato di fatto dell'edificio, mediante il rilievo quotato, la descrizione delle destinazioni d'uso e delle condizioni statiche ed igieniche, comprendendo le informazioni sui materiali e sulle tecniche usate nella costruzione;
 - c) lo stato di fatto degli spazi scoperti, mediante il rilievo quotato del suolo e delle alberature, con specificazione delle specie, delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni e di ogni altro elemento fisso che concorre a caratterizzare l'ambiente;
 - d) ogni altro documento necessario per descrivere i caratteri storici e architettonici degli immobili interessati.
8. E' ammesso, per gli edifici con grado di tutela 2, e 3, la riduzione di tale tutela per un massimo di un grado, a seguito di una approfondita analisi filologica di cui al precedente punto 7, e solo previa approvazione di un piano di recupero ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 11/04.

ART. 25 AMBITI DI PARTICOLARE TUTELA AMBIENTALE

1. Il Piano individua due ambiti di particolare tutela ambientale oltre alla rete ecologica:
 - a) ambito del parco regionale del fiume Sile
 - b) area agricola, sottozone EA
2. Nell'ambito del parco regionale del fiume Sile valgono le disposizioni del Piano Ambientale e del P.I.;
3. Nell'ambito dell'area agricola valgono le norme del PTP, previsti al titolo V della predetta L.R. 11/2004 e relativi atti di indirizzo.
4. Il P.I. in conformità al P.A.T.. persegue il generale miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale, individuando nella rete ecologica comunale il fattore preminente per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, di tutela della naturalità e del potenziamento della biodiversità. Per la "Rete Ecologica Comunale" il P.I., fa riferimento alle direttive e prescrizioni e a quanto sancito dalle N.T. del P.A.T. in particolare per quanto attiene gli elementi costitutivi portanti della rete ecologica comunale:
 - *aree di connessione naturalistica*

- *corridoi ecologici principali*
- *corridoi ecologici secondari*

ART. 26 PARCO SILE

1. Il P.I. recepisce i contenuti del Piano Ambientale Regionale del fiume Sile per la disciplina degli interventi all'interno del parco e per gli interventi sugli ambiti ed elementi esterni che fanno parte del sistema ambientale e paesaggistico del parco.
2. Ai sensi dell'art. 18 LR 16.08.1984 nell'area del Parco il rilascio di permesso di costruire e di autorizzazione edilizia è subordinato al parere favorevole dell'organo esecutivo dell'ente gestore del parco.
3. Gli elementi posti lungo il confine del parco, quando costituiti da corsi d'acqua, filari alberati, siepi e strade, si intendono inclusi nell'ambito del parco.
4. L'ambito del parco è suddiviso in zone secondo quanto riportato negli elaborati grafici del PAT, che recepiscono i principali contenuti del Piano Ambientale che riguardano il territorio di Piombino Dese.
5. Le schede normative S5 del P.I. integrano le disposizioni del Piano Ambientale disciplinando, con indirizzi e prescrizioni, gli interventi sulle attività produttive interne al parco da riconvertire. Le destinazioni d'uso ammesse per la riconversione sono quelle previste per le zone residenziali di cui all'art. 29 delle presenti NTO, purchè compatibili con le finalità del parco nel rispetto dell'allegato A del Piano Ambientale (attività produttive compatibili con le finalità del parco), salvo diverse destinazioni per usi o servizi pubblici specificatamente indicate nelle schede normative.

ART. 27 AREA DI RISPETTO VILLA CORNARO

Il PI recepisce il provvedimento dirigenziale 16/07/2013 del "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", con il quale si prescrivono misure di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 el D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, all'immobile denominato "Complesso Monumentale di Villa Cornaro" sito nel Comune di Piombino Dese in via Roma 104, come meglio individuato nella scheda AR 1 parte integrante delle presenti norme.

Fermo restando il vincolo diretto ai sensi dell'art. 10, comma 1, 12 commi 1 et 2 del D.Lgs 42/04 sull'immobile denominato "*Peschiera di Villa Cornaro e terreni limitrofi*" ed il vincolo diretto ai sensi dell'art.10 comma 3, e 13 del D.Lgs 42/04 sull'immobile denominato "*Complesso di Villa Cornaro*", il decreto succitato detta le seguenti disposizioni di tutela sugli immobili ricadenti all'interno del vincolo indiretto:

27.1 - Aree non edificate

1. Sulle aree e sugli spazi non edificati pubblici o privati non sono ammessi, fatto salvo quanto disciplinato dall'art.2, comma 1, in materia di ripristino filologicamente documentato o di ricostruzione, nuovi edifici, costruzioni o manufatti. Sono vietate modifiche o alterazioni della morfologia del terreno effettuate mediante scavi, sbancamenti, livellamenti, riporti o modellazioni altimetriche, ad eccezione di quelli volti al ripristino di assetti o contesti storicamente documentati o al riordino di situazioni che, pure in difetto di testimonianze attendibili della loro facies originaria, siano caratterizzati da incuria o abbandono. È vietata in ogni caso la realizzazione, su suolo pubblico o privato, di rampe di accesso carrabili, poste a servizio di qualsiasi vano o locale, totalmente o parzialmente interrato, situate esternamente alla sagoma degli edifici;
2. Le aree verdi, pubbliche o private, sono censite e mantenute, fatta salva l'ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato, previa definizione delle specie impiegabili per il restauro o la sostituzione. Le essenze arboree e floristiche autoctone e di maggior pregio sono conservate, provvedendo al loro mantenimento e alla effettuazione delle operazioni fitosanitarie necessarie, fatti salvi gli interventi di ceduzione o di sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate, ricorrendo in tali casi ad essenze appropriate.
Non è consentita la messa a dimora di specie arboree il cui sviluppo interferisca con la libera veduta e la prospettiva della Villa.
3. E' vietata qualsiasi edificazione, opera o costruzione, ivi compresa l'installazione di manufatti fissi o mobili di alcun genere, ancorché con carattere precario. È vietata altresì la realizzazione di impianti tecnologici di qualsiasi tipo fuori terra, con l'eccezione di quelli a servizio delle attività agricole e di quelli previsti dall'art.3 comma 7, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005, emanato ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n.378, recante *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*.
4. I terreni sono assoggettati a coltura agricola, a condizione che tale attività non comporti la messa a dimora di piante ad alto fusto o di specie vegetali suscettibili di incidere sulla percezione del bene tutelato e della sua cornice ambientale. È ammessa la manutenzione sia dei fossati e dei manufatti necessari all'irrigazione e alla regolazione idraulica dei terreni sia degli altri manufatti indispensabili ad assicurare l'esercizio dell'attività primaria.
5. Sulle aree libere censite al C.T. foglio 28, particelle 494 – 493 – 316 – 21 – 317 – 318 – 90 – 319 – 190 – 300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 309 – 22 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 92 – 384 – 49 – 50 – 51 – 118 – 110 – 78 – 79 – 113 – 131 – 80 – 111 – 149 – 163 – 112 – 171 – 132 – 114 – 115 – 133 – 351 – 352 e 355, che costituiscono la parte saliente della partitura agraria con i suoi riferimenti all'agro centuriato, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti commi 1. 2. 3. e 4. ed è fatto divieto di modificare la struttura e la funzionalità del disegno territoriale costituite dal sistema dei fossati e dei filari di alberature; sono ammesse le opere necessarie alla conduzione dei fondi ed all'esercizio delle attività agricole, le opere di manutenzione ordinaria del sistema dei fossati e dei manufatti di regolazione idraulica e degli altri manufatti afferenti alla funzionalità dell'organizzazione agraria (scoli e relative sponde, argini, marginamenti, sedimi, banchine stradali, vegetazione e alberature presenti). Sono favorite le operazioni di ripristino dell'organizzazione agraria tradizionale

laddove questa è venuta meno o ha subito modifiche non compatibili con il sistema territoriale storico del quale la Villa Cornaro è parte.

27.2 - Aree edificate

1. Gli edifici o le costruzioni eseguiti anteriormente alla metà del ventesimo secolo, i quali, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia storica appartenenti a tale periodo, non possono essere oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico scientifici. Gli interventi sono effettuati, di regola, con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali.

È consentita la demolizione di parti, elementi o strutture di esecuzione recente estranei alle caratteristiche esteriori degli edifici o delle costruzioni, individuati a seguito di idonei studi o elaborati tecnico-scientifici.

Non sono ammessi interventi diversi dalla manutenzione conservativa o dal restauro degli elementi architettonici costitutivi o accessori, quali, ad esempio, porticati, scale esterne, logge, balconi o poggiali, se non laddove rispondano all'esigenza di un restauro filologicamente documentato, e la cancellazione o il danneggiamento di decorazioni pittoriche o a rilievo e la rimozione o l'alterazione di insegne, targhe o iscrizioni aventi valore storico o documentale. Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario intervenire sugli elementi architettonici o strutturali esteriori si applicano le *Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale* emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni. Laddove sia necessario intervenire sui medesimi elementi ai fini del superamento delle barriere architettoniche e del contenimento del fabbisogno energetico si applicano, rispettivamente, le *Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale* di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2008 e le normative tecniche vigenti, a condizione che gli adeguamenti risultanti siano compatibili con la conservazione e la protezione della cornice ambientale di cui al presente provvedimento.

Sono inoltre consentite le opere di cui all'art.3 del decreto ministeriale 6 ottobre 2005, emanato ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n.378, recante "*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*".

Sono ammesse opere di demolizione totale o parziale, di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di demolizione delle parti aggiunte recentemente e dei fabbricati precari o di accorpamento in unità architettonicamente organiche. Sono ammessi interventi di riqualificazione, purché finalizzati a migliorare le visuali, la luce, il decoro e la prospettiva verso e dalla villa tutelata, senza comunque incrementi delle volumetrie esistenti. Non è consentita, in particolare, la realizzazione di nuove aperture, o la modifica di quelle esistenti, che comportino un'alterazione delle facciate, con riferimento particolare a quelle prospicienti le vie o gli spazi pubblici di cui ai

seguenti punti 2 e 3, ferma restando l'ammissibilità di interventi volti al ripristino filologicamente documentato dell'edificio e dell'ambiente urbano.

Negli ambiti costituenti la cornice ambientale oggetto del presente provvedimento la ricostruzione di volumi esistenti è consentita unicamente laddove risponda ad una migliore qualità architettonica e a una maggiore compatibilità o integrazione con il predetto tessuto insediativo storico e con il complesso monumentale di Villa Cornaro, al fine di non comprometterne la cornice ambientale o interferire con prospettive, visuali, opere o allineamenti non consolidati e decorosi. Le ricostruzioni si adeguano, di norma, al principio dell'allineamento dei prospetti principali lungo il limite stradale, salvo ripristino dell'assetto filologicamente documentabile, e al mantenimento libero da edificazioni degli spazi retrostanti, adottando tipologie congruenti con quelle storicamente caratterizzanti il centro storico cittadino, con riferimento particolare alle coperture, ai rapporti proporzionali tra altezza e larghezza, al sistema delle aperture, alle coloriture delle facciate. Le aree risultanti da demolizioni di edifici di cui non è ammessa la ricostruzione sono destinate a verde. Gli interventi di ricostruzione sono definiti sulla base di studi e ricerche volti a precisare, nell'ambito della corrispondente unità storico-urbanistica, di dimensione non inferiore all'isolato o al comparto di appartenenza, le caratteristiche tipologiche e architettoniche e i limiti planimetrici e di altezza delle nuove costruzioni.

2. E' vietato qualsiasi incremento volumetrico, planimetrico e di altezza delle costruzioni distinte al catasto del Comune di Piombino Dese (Padova) di cui al foglio 23 – allegato A (C.T.), particella 155 e al foglio 27 – allegato A (C.T.), particelle 59 – 195 – 477 – 61 – 215 -216 e 229. Non sono consentite modifiche delle altezze alla linea di gronda ed al colmo della copertura, variazioni delle falde e delle tipologie di copertura, sulle quali è fatto divieto di aprire prese di luce o abbaini e installare sovrastrutture fisse o mobili relativamente a quelle con affaccio su via Roma.

Le prese di luce o abbaini esistenti possono essere conservati nelle forme attuali, senza aumento di superficie utile.

3. Sono consentite modifiche delle altezze, misurate alla linea di gronda ed al colmo della copertura, in misura inferiore a quelle esistenti, delle costruzioni distinte al catasto del Comune di Piombino Dese (Padova) di cui al foglio 27- allegato A (C.T.), particelle 1153 – 69 – 70 – 67 e 189.

27.3 - Strade

1. Le strade urbane e le strade capezzagne di adduzione ai lotti, laddove il fondo stradale sia "*in terra battuta*" e/o in stabilizzanti naturali, sono mantenute col fondo attualmente che le caratterizza, conservandone altresì ogni altro elemento costitutivo. Sono ammesse opere di manutenzione del fondo, dei manti, dei cigli, dei fossi e delle alberature che le fiancheggiano.

27.4 - Arredo urbano, insegne e cartelli

1. Per l'arredo urbano, l'illuminazione pubblica, le vetrine e le insegne degli esercizi commerciali è prescritto di norma il restauro o il ripristino degli elementi, realizzati anteriormente alla metà del novecento, ricomprendibili nella nozione di *arredo urbano storico*, quali, ad esempio, le insegne, vetrine, cancellate, chioschi, lampioni, fontane, esedre, edicole religiose. Gli apparecchi illuminanti pubblici in ferro o in ghisa, a stelo o a mensola, sono conservati, restaurati e rimessi in funzione, fatti salvi gli adeguamenti tecnologici necessari. Quelli di nuova fornitura o installazione devono

armonizzarsi con il contesto, riproponendo, di preferenza, modelli storici. Sugli immobili di cui al presente provvedimento è fatto divieto di collocare, anche temporaneamente, cartelli o altri mezzi di pubblicità. Sono ammesse, oltre alla segnaletica prevista dal codice della strada, indicazioni turistiche relative alla Villa palladiana, purché in numero limitato e di dimensioni contenute.

27.5 - Progetti delle opere

1. I progetti delle opere di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 devono essere sottoposti alla preventiva valutazione della Soprintendenza, cui spetterà accertarne la compatibilità con le prescrizioni di cui al presente provvedimento.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PER LE ZONE ED AREE

ART. 27 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE ED AREE

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone ed aree in relazione ai caratteri morfologici, all'epoca dell'impianto urbano e del tessuto edilizio, agli obiettivi di modificazione o di conservazione:

ZONA A CENTRO STORICO

ZONA B RESIDENZIALE

ZONA C1 RESIDENZIALE

ZONA NUCLEI RESIDENZIALI IN AMBITO AGRICOLO

ZONA C 2A AREE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE CONVENZIONATE

ZONA C2 RESIDENZIALE DI ESPANSIONE

ZONA DC INDUSTRIALE - ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO

ZONA DCS INDUSTRIALE - ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO SENZA
POTENZIALITA' EDIFICATORIE

ZONA DE INDUSTRIALE - ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI ESPANSIONE

ZONA DA PRODUTTIVA - AGRO - INDUSTRIALE

ZONA E AGRICOLA E

AREA PER L'ISTRUZIONE (FI)

AREA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CIVILI (FC)

AREA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE RELIGIOSE (FR)

AREA A VERDE PUBBLICO PER PARCO, GIOCO E SPORT (FS)

AREA PER PARCHEGGI (P)

AREA PER SERVIZI ALLE ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (FM) - (FE)

AREA A VERDE PRIVATO (VP)

AREA PER SERVIZI SPECIALI (F)

AREA PER SERVIZI PRIVATI (F)

TITOLO I: AREE PER LA RESIDENZA E LE ATTIVITÀ

ART. 28 ZONE RESIDENZIALI - DESTINAZIONI D'USO

1. Oltre alle destinazioni residenziali e salvo diverse disposizioni date per le singole zone, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
 - a) Negozi, classificabili come esercizi di vicinato;
 - b) depositi commerciali e strutture di vendita nel rispetto delle dimensioni ammesse per ogni tipo di zona dagli articoli seguenti e per ogni singola zona dal Repertorio Normativo;
 - c) laboratori per l'artigianato di servizio e artistico nei limiti sotto specificati;
 - d) autorimesse pubbliche e private;
 - e) alberghi, pensioni, cliniche, ristoranti, bar, ecc.;
 - f) banche, uffici, studi professionali, agenzie, ecc.;
 - g) cinema, teatri, luoghi di svago, sport, ecc.;
 - h) attrezzature e impianti pertinenti le zone residenziali: cabine elettriche, telefoniche, impianti tecnologici, ecc.;
 - i) attrezzature pubbliche o di interesse pubblico pertinenti gli insediamenti residenziali;
 - j) tutte quelle destinazioni d'uso che, a giudizio del Comune, siano ritenute compatibili con la destinazione d'uso residenziale;
2. I nuovi laboratori artigianali e gli ampliamenti delle attività artigianali esistenti sono ammessi a condizione che:
 - a) il volume lordo complessivo (VI) occupato dall'attività sia inferiore a mc 1001 e la superficie totale (St) sia minore di mq. 251, con un indice di copertura inferiore a 0,50 mq./mq.
 - b) le caratteristiche tipologiche e costruttivo - edilizie non siano contrastanti con l'edilizia al contorno.
 - c) le attività non rientrino nell'elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 19.11.1981 (così come sostituito dal D.M. 02.03.1987) e non siano fonte di emissioni inquinanti comunque nocive ai residenti.
3. Sono esclusi:
 - a) depositi all'aperto;
 - b) stalle, scuderie, allevamenti, ecc.;
 - c) nuove discoteche, sale da ballo, ecc.;
 - d) tutte quelle destinazioni che, a giudizio del Comune, possano comportare molestia ed essere in contrasto con il carattere residenziale della zona.

ART. 29 ZONA "A" CENTRO STORICO

1. Nelle zone "A" gli interventi sono disciplinati dalla variante integrativa e di dettaglio del Centro Storico e relative varianti.

Art. 30 ZONA "B" RESIDENZIALE

1. **Destinazione d'uso:** sono consentite tutte le destinazioni d'uso previste per le zone residenziali con percentuale di residenza rispetto agli altri usi non inferiore al 75%, salvo diversa prescrizione del Repertorio Normativo. La percentuale va riferita alla singola zona omogenea e valutata in termini di superficie lorda di pavimento (Slp). E' ammesso l'insediamento di medie strutture di vendita con superficie non superiore a 1000 mq.
2. **Interventi:** sono consentiti gli interventi:
 - a) sull'edilizia esistente, di cui all'art. 20;
 - b) di ristrutturazione edilizia, di demolizione, ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione nel rispetto delle seguenti norme:
 - 1) indice di fabbricabilità fondiaria (If) superiore a 1,2 e inferiore a 2,4 mc/mq;
 - 2) altezza massima degli edifici (HM) non maggiore di m. 10;
 - 3) limiti di distanza disciplinati dal precedente art. 19.
 - 4) superficie minima di intervento (Sm) per le nuove edificazioni mq. 500.
3. **Modalità di intervento:**
 - a) gli interventi di cui alla lettera a), possono essere realizzati in diretta attuazione del P.I.;
 - b) gli interventi di cui alla lettera b), vengono realizzati secondo le modalità stabilite nel Repertorio Normativo,

ART. 31 ZONA "C1" RESIDENZIALE

1. **Destinazione d'uso:** sono consentite tutte le destinazioni d'uso previste per le zone residenziali con percentuale di residenza rispetto agli altri usi non inferiore al 75%, salvo diversa prescrizione del Repertorio Normativo. La percentuale va riferita alla singola zona omogenea e valutata in termini di superficie lorda di pavimento (Slp). E' ammesso l'insediamento di medie strutture di vendita con superficie non superiore a 1000 mq.
2. **Interventi:** sono consentiti gli interventi:
 - a) sull'edilizia esistente, di cui all'art. 20;
 - b) di ristrutturazione edilizia, di demolizione, ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione nel rispetto delle seguenti norme:
 - 1) indice di fabbricabilità fondiaria (If) non maggiore di 1,2 mc/mq;
 - 2) altezza massima degli edifici (HM) non maggiore di m. 8,50;
 - 3) limiti di distanza disciplinati dal precedente art. 20;
 - 4) superficie minima di intervento (Sm) per le nuove edificazioni mq. 500.
3. **Modalità di intervento:**
 - a) gli interventi di cui alla lettera a), possono essere realizzati in diretta attuazione del P.I.;
 - b) gli interventi di cui alla lettera b), vengono realizzati secondo le modalità stabilite nel Repertorio Normativo,

ART. 32 ZONA “NUCLEI RESIDENZIALI IN AMBITO AGRICOLO”

1. **Destinazioni d'uso:** sono consentite tutte le destinazioni d'uso previste per le zone residenziali e le utilizzazioni rurali non incompatibili con il prevalente carattere abitativo della zona, (stalle per allevamento domestico, depositi attrezzi, depositi di prodotti agricoli, ecc.). Non è ammesso l'insediamento di medie strutture di vendita e di nuovi laboratori artigianali.
2. **Interventi non pertinenti ad aziende agricole:**
 - a) sull'edilizia esistente, di cui all'art. 20 compresa la ristrutturazione;
 - b) Ampliamenti:
 - 1) Negli edifici esistenti alla data di adozione del Piano con tipologia uni o bifamiliare, anche per piani sovrapposti, purchè non pertinenti ad un'azienda agricola con fondo rustico, come definita all'art. 44 L.R. 11/2004 e nell'atto di indirizzo regionale (lettera d), è sempre consentito l'ampliamento fino ad un volume massimo, compreso l'esistente, di 800 mc.;
E' altresì consentito, per gli edifici residenziali esistenti, l'ampliamento volumetrico fino ad un massimo di mc. 150 per unità abitativa mediante impegnativa unilaterale - atto d'obbligo - (che dovrà essere riportata nel permesso di costruire e nel successivo certificato di abitabilità). Ulteriori ampliamenti volumetrici, fino alla concorrenza massima dell'indice fondiario di 0.8 mc./mq., sono consentiti utilizzando eventuali crediti edilizi a disposizione del proprietario dell'immobile stesso o mediante l'acquisto, con atto notarile, di volumetria dal credito edilizio a disposizione di altri soggetti privati o dell'amministrazione
 - c) Ricostruzione - cambio di destinazione d'uso, negli edifici esistenti alla data di adozione del Piano:
 - 1) Sono consentiti interventi di ricostruzione o cambio di destinazione d'uso solo per le destinazioni d'uso previste nel presente articolo. In particolare, nei casi di cambio d'uso o ricostruzione volti all'ampliamento di laboratori artigianali esistenti dovranno essere rispettati i limiti definiti dal precedente art. 28 punto 2;
 - 2) Per gli interventi di cambio d'uso di edifici da non residenziale e residenziale, il volume della ricostruzione o del cambio di destinazione d'uso non deve superare quello esistente con un massimo di mc. 1000 di volume netto (Vn).
 - 3) Gli interventi di ricostruzione dovranno preferibilmente prevedere l'accorpamento dei volumi esistenti.
 - d) Nuova costruzione:
 - 1) Negli ambiti per edificazione puntuale su lotto inedificato, individuati nelle planimetrie del P.I. in scala 1:5000 o 1:2000, è consentita, in diretta attuazione del P.I., la costruzione di un edificio con le modalità previste dal precedente art. 11. L'indicazione planimetrica del lotto libero è indicativa, potrà essere leggermente modificato a seguito di un'analisi più approfondita dello stato di fatto. Il responsabile dell'U.T. potrà prescrivere, in sede di rilascio del permesso di costruire, la realizzazione di opere di urbanizzazione funzionali alla realizzazione degli edifici.

3. **Interventi pertinenti alle aziende agricole:** nei casi di aziende agricole con fondo rustico, come definite all'art. 44 L.R. 11/2004 e nell'atto di indirizzo regionale (lettera d), sono ammessi gli interventi residenziali e annessi rustici, previsti al titolo V e all'art. 48 della predetta L.R. e relativi atti di indirizzo. Le zone nuclei residenziali in ambito agricolo, sono computabili ai fini della edificabilità della zona agricola, in conformità alle definizioni di superficie e ai parametri stabiliti per le singole sottozone.
4. Gli interventi devono rispettare le seguenti altezze:
 - a) ampliamenti: non superiore a m. 7,50 o, per gli edifici esistenti con altezza superiore a m. 7,50, fino all'altezza dell'edificio esistente;
 - b) nuove costruzioni o ricostruzioni: non superiore a m. 7,50.
5. **Vincolo di inedificabilità:** per gli edifici residenziali ricadenti in Nuclei rurali in ambito agricolo, costruiti ai sensi della ex L.R. n. 24/85, il vincolo di inedificabilità, sul terreno che ha consentito la loro edificazione, mantiene la sua efficacia.
6. Gli interventi di cui ai precedenti commi 2. e 3. sono alternativi, non cumulabili e l'applicazione dell'uno esclude in via definitiva l'altro.
7. Per gli interventi di cui ai precedenti commi 2. e 3. l'apertura di nuovi passi carrabili su suolo pubblico è consentita nel rispetto del Codice della strada e previo nulla-osta idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica, ove necessario. Per "passo carrabile" si intende l'accesso dalla pubblica via ad un'area laterale di natura privata che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli. Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.
8. Al fine delle determinazioni delle distanze dalle strade e dai fabbricati si applica quanto previsto dall'art. 20 delle presenti norme.

ART. 33 ZONA "C2" RESIDENZIALE e ZONA C2A RESIDENZIALE CONVENZIONATA

1. **Destinazione d'uso:** sono consentite tutte le destinazioni d'uso previste per le zone residenziali con percentuale di residenza rispetto agli altri usi, non inferiore al 60% o alla percentuale prevista nel repertorio normativo. La percentuale va riferita alla singola zona omogenea e valutata in termini di superficie lorda di pavimento (Slp). E' ammesso l'insediamento di medie strutture di vendita con superficie non superiore a 1000 mq. Le medie strutture con superficie superiore a 1000 mq potranno essere previste al momento dell'adozione dello strumento urbanistico attuativo
2. **Interventi:** sono consentiti gli interventi:
 - a) sull'edilizia esistente, di cui all'art. 21;
 - b) di nuova costruzione, demolizione, ricostruzione e ampliamento con volume maggiore di quello previsto all'art. 21, nel rispetto delle seguenti norme:
 - 1) indice di fabbricabilità massimo territoriale (It) : mc. 1,00/mq.
 - 2) altezza massima (HM) degli edifici definita dallo strumento urbanistico attuativo e non maggiore di m. 10;
 - 3) superficie minima di intervento (Sm) per le nuove edificazioni mq. 500.

3. Modalità di intervento:

- a) gli interventi di cui alla lettera a), possono essere realizzati in diretta attuazione del P.I.;
- b) gli interventi di cui alla lettera b), vengono realizzati mediante strumento urbanistico attuativo o mediante accordi pubblico-privati come precisato all'art. 17, secondo le modalità stabilite nel Repertorio Normativo.

4. Zona C2A residenziale di espansione convenzionate

Il P.I. conferma integralmente per tali aree le previsioni urbanistiche ed i parametri edificatori dei P.U.A. convenzionati.

ART. 34 AREE A VERDE PRIVATO “VP”

1. Le aree sono destinate a giardino, a parco, agli usi agricoli e alle attività ricreative all'aperto, con esclusione di ogni nuova costruzione.
2. Per gli edifici esistenti sono consentite le destinazioni d'uso previste per le zone residenziali nonché gli interventi di cui al precedente art. 21.

ART. 35 ZONA “DC” ARTIGIANALE - INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO**1. Destinazione d'uso:**

- a) Sono ammessi:
 - 1) gli edifici e gli impianti per le attività artigianali e industriali con l'eventuale apparato espositivo e di vendita, gli uffici di pertinenza, le infrastrutture di servizio, i depositi, gli impianti tecnologici, gli edifici per l'assistenza e il ristoro degli addetti nonché le attività assimilabili alle attività artigianali e industriali;
 - 2) gli edifici e gli impianti per le attività commerciali, comprese le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita qualora previste nel Repertorio Normativo, locali per il gioco, lo sport, lo spettacolo e l'intrattenimento, servizi pubblici e di interesse pubblico, pubblici esercizi, gli edifici per attività collettive, le infrastrutture di servizio, gli alberghi;
 - 3) gli alloggi di servizio nella misura di un alloggio per ogni azienda dotata di almeno una superficie totale (St) maggiore di mq 800 per le attività artigianali e industriali e maggiore di mq. 500 per le attività commerciali. Il volume netto (Vn) dell'alloggio non può essere maggiore di mc. 400 e deve essere inserito all'interno dell'edificio principale.
- b) E' sempre consentita la utilizzazione residenziale di alloggi esistenti.
- c) Sono escluse:
 - 1) le nuove residenze;
 - 2) le attività che producono inquinamenti oltre i limiti stabiliti dalla legislazione vigente o alterino i caratteri ambientali del sito e le destinazioni che, a giudizio del Comune, comportano molestia o risultano in contrasto con il carattere della zona.

2. **Interventi:** sono consentiti, in diretta attuazione del P.I., gli interventi:

- a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie totale (St);
- b) nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia con aumento della superficie netta di pavimento, nel rispetto delle seguenti norme:
 - 1) indice di copertura fondiaria (Ic) non maggiore di 0,5 mq./mq.;
 - 2) altezza massima (HM) non maggiore a m 10,50, con non più di due piani fuori terra, salvo altezze maggiori per impianti tecnologici, silos, carri ponte, ecc.
 - 3) superficie minima di intervento (Sm) per le nuove edificazioni mq. 1000.
 - 4) superficie lorda di pavimento (Slp) delle attività commerciali non maggiore del 100% della superficie fondiaria;
3. **Dotazione di parcheggi:** al servizio delle nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti delle attività artigianali, industriali e commerciali devono essere previste aree di parcheggio secondo le quantità stabilite dalle presenti norme;
4. **Limiti di distanza:** sono disciplinati dal precedente art. 20, minori distacchi possono essere consentiti per le apparecchiature speciali ed impianti (piani di carico, silos, camini, ecc.) strettamente connessi alla funzionalità della produzione, alla sicurezza e al miglioramento delle condizioni igieniche dell'azienda.
5. **Rete idraulica di scolo:** gli eventuali adeguamenti della rete idraulica di scolo sono considerati opere di urbanizzazione primaria e devono essere eseguite con il controllo del competente Consorzio di Bonifica. Ciò vale anche per l'adeguamento delle opere idrauliche poste più a valle, anche in comuni diversi, nel caso diventino insufficienti per l'aumento dell'invaso o per la portata dei collettori, o per altra causa dovuta alla realizzazione della zona.

Le disposizioni del Repertorio Normativo prevalgono su quanto previsto dal presente articolo.

ART. 36 ZONA "DCS" ARTIGIANALE - INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO SENZA POTENZIALITA' EDIFICATORIE

1. Destinazione d'uso:

- 1) Per gli edifici e gli impianti esistenti nella zona "DCS" sono ammesse le destinazioni d'uso previste nel precedente art. 35 nonché quanto previsto dall'art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/01. Sono ammessi interventi per adeguamenti igienici sanitari e tecnologici, non sono ammesse nuove costruzioni.

ART. 37 ZONA "DE": ARTIGIANALE - INDUSTRIALE COMMERCIALE DI ESPANSIONE

1. Destinazione d'uso:

- a) Sono ammessi:
 - 1) gli edifici e gli impianti per le attività artigianali e industriali con eventuale apparato espositivo e di vendita, gli uffici di pertinenza, le infrastrutture di servizio, i depositi anche

- di attività commerciali, gli impianti tecnologici, i servizi pubblici e di interesse pubblico, i pubblici esercizi, gli edifici per attività collettive, gli edifici per l'assistenza e il ristoro degli addetti nonché le attività assimilabili alle attività artigianali e industriali;
- 2) gli edifici e gli impianti per le attività commerciali, comprese le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita qualora previste nel Repertorio Normativo, locali per il gioco, lo sport, lo spettacolo e l'intrattenimento, servizi pubblici e di interesse pubblico, pubblici esercizi, gli edifici per attività collettive, le infrastrutture di servizio, gli alberghi;
 - 3) gli alloggi di servizio nella misura di un alloggio per ogni azienda dotata di almeno una superficie totale (St) maggiore di mq 800 per le attività artigianali e industriali e maggiore di mq. 500 per le attività commerciali. Il volume netto (Vn) dell'alloggio non può essere maggiore di mc. 400 e deve essere inserito all'interno dell'edificio principale.
E' sempre consentita l'utilizzazione residenziale di alloggi esistenti.
- b) Sono escluse:
- 1) le nuove residenze, salvo l'alloggio di servizio di cui sopra;
 - 2) le attività che producono inquinamenti oltre i limiti stabiliti dalla legislazione vigente o alterino i caratteri ambientali del sito.
2. **Interventi:** sono consentiti gli interventi:
- a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie totale (St);
 - b) di ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione, subordinati all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi o mediante accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/05 nel rispetto delle seguenti norme:
 - 1) indice di copertura fondiaria (Ic) non maggiore di 0,5 mq/mq;
 - 2) altezza massima (HM) non maggiore a m. 10.50, con non più di due piani fuori terra, salvo altezze maggiori per impianti tecnologici, silos, carri ponte, ecc.;
 - 3) superficie minima di intervento (Sm) per le nuove edificazioni mq. 1000.
 - 4) superficie lorda di pavimento (Slp) delle attività commerciali non maggiore del 100% della superficie fondiaria;
3. **Limiti di distanza:**
- a) distanza dalle strade non inferiore a m. 10 e comunque nel rispetto del DM 1444/68 e del codice della strada.
 - b) Minori distacchi possono essere consentiti per le apparecchiature speciali ed impianti (piani di carico, silos, camini, ecc.) strettamente connessi alla funzionalità della produzione, alla sicurezza e al miglioramento delle condizioni igieniche dell'azienda.
4. **Rete idraulica di scolo:** gli eventuali adeguamenti della rete idraulica di scolo sono considerati opere di urbanizzazione primaria e devono essere eseguite con il controllo del competente Consorzio di Bonifica. Ciò vale anche per l'adeguamento delle opere idrauliche poste più a valle, anche in comuni diversi, nel caso diventino insufficienti per l'aumento dell'invaso o per la portata dei collettori, o per altra causa dovuta alla realizzazione della zona.

ART. 38 ZONA PRODUTTIVA "DA": AGROINDUSTRIALE**1. Destinazione d'uso:****a) Sono ammesse:**

- 1) le attività agro-industriali che non producono emissioni moleste ed inquinanti oltre i limiti di legge, destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o al servizio dell'agricoltura;
- 2) gli edifici e gli impianti per l'esercizio delle attività, gli uffici di pertinenza, le infrastrutture di servizio, i depositi per la conservazione e i locali per la distribuzione delle merci prodotte, ecc;
- 3) le residenze di servizio nella misura di un alloggio per azienda dotata di almeno una superficie totale (St) maggiore di mq. 800. Il volume netto dell'alloggio non può essere maggiore di mc. 400 e deve essere inserito all'interno dell'edificio principale.

b) Sono escluse:

- 1) le residenze, salvo l'alloggio di servizio di cui sopra;
- 2) gli allevamenti, i macelli e quelle attività che, a giudizio del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, possono comportare molestia o pregiudizio alle zone residenziali vicine.

2. Interventi: sono consentiti, in diretta attuazione del P.I., gli interventi:

- a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie totale (St);
- b) nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia con aumento della superficie netta di pavimento, nel rispetto delle seguenti norme:
 - 1) indice di copertura fondiaria (Ic) non maggiore di 0,5 mq/mq;
 - 2) superficie lorda di pavimento (Slp) non maggiore all'80% della superficie fondiaria;
 - 3) altezza massima degli edifici (HM) non maggiore di m. 8,00, con non più di due piani fuori terra salvo altezze maggiori per impianti tecnologici, silos, carri ponte, ecc.;

3. Limiti di distanza:

- a) distanza dalle strade non inferiore a m. 10 e comunque nel rispetto del DM 1444/68 e del codice della strada.
- b) Minori distacchi possono essere consentiti per le apparecchiature speciali ed impianti (piani di carico, silos, camini, ecc.) strettamente connessi alla funzionalità della produzione, alla sicurezza e al miglioramento delle condizioni igieniche dell'azienda.

4. Verde e parcheggi: al servizio delle nuove costruzioni e degli ampliamenti devono essere previsti:

- a) gli spazi a parcheggio di cui all'art.12;
- b) spazi da sistemare a verde con alberature ad alto fusto nella misura minima del 20% della superficie del fondo su cui insiste l'edificio.

5. Tutela dell'ambiente: gli interventi devono rispettare i criteri per la tutela e riqualificazione ambientale definiti per la zona agricola.

Gli edifici e i manufatti devono essere integrati nell'ambiente circostante anche con alberature d'alto fusto disposte in modo da ridurre l'impatto visivo dei manufatti dagli spazi pubblici.

ART. 39 ZONA AGRICOLA "E" - NORME GENERALI

1. La zona agricola E è destinata all'esercizio dell'attività agricola. Comprende le zone di tutela e le fasce di rispetto, dai corsi d'acqua, dalle strade, dalle ferrovie, dai cimiteri, dai pozzi di presa dell'acquedotto pubblico, ecc.
2. L'edificabilità è disciplinata da quanto previsto dagli artt. 43-44-45 del titolo V della predetta L.R. 11/2004 e relativi atti di indirizzo, e successive modificazioni.
3. **Edificato esistente:**
 - a) **FABBRICATI RESIDENZIALI:** le abitazioni esistenti in zona agricola alla data del 23.03.1985 estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificabilità fino a concorrenza della superficie agricola (SA) necessaria alla loro edificazione. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni corrispondentemente riduce o elimina il vincolo;
 - b) **ANNESI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI:** gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici esistenti alla data di entrata in vigore del P.I. estendono, sul terreno dello stesso proprietario, un vincolo di non edificabilità fino a concorrenza della superficie agricola (SA) necessaria alla loro edificazione. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni corrispondentemente riduce o elimina il vincolo;
Per gli annessi rustici esistenti è ammessa la demolizione e ricostruzione con accorpamento, all'interno della medesima area di pertinenza, di una superficie non superiore al doppio dell'edificabilità consentita nel fondo rustico al quale sono asserviti, sulla base dei parametri stabiliti per ogni singola sottozona;
 - c) **ALLEVAMENTI INTENSIVI:** gli allevamenti intensivi esistenti generano sui terreni circostanti un vincolo di inedificabilità, così come determinato dalla legislazione vigente. La riduzione dell'allevamento o la demolizione dei fabbricati corrispondentemente riduce o elimina il vincolo.
4. **Nuova edificazione - ampliamenti:**
 - a) **RESIDENZA:** per la costruzione di nuove abitazioni dovrà essere verificato il rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) dimostrazione che la superficie necessaria per la costruzione, qualora proveniente da frazionamenti di altri fondi rustici, non è vincolata da precedenti costruzioni;
 - 2) Il fondo rustico può essere costituito da terreni in proprietà o in affitto con contratto registrato in data anteriore alla domanda di permesso di costruire e di durata almeno decennale;
 - 3) Le nuove edificazioni dovranno essere ubicate in aree contigue a edifici già esistenti e alla minima distanza ammessa dalle norme di zona in modo da garantire la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo;

- 4) Quando possibile dovrà essere evitata la costruzione di nuovi accessi utilizzando quelli esistenti. Qualora non siano presenti edifici nelle aree adiacenti, la nuova edificazione dovrà avvenire alla minima distanza dalla strada.
 - 5) Le nuove unità abitative ottenute in vigore della ex L.R. 24/85 per ampliamento o frazionamento di unità abitative esistenti, non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta. L'ampliamento va riferito all'immobile/edificio considerato nella sua totalità.
 - 6) Nei casi di demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità, sono consentiti i minimi spostamenti necessari per il rispetto delle norme sulle distanze. In ogni caso è prescritto l'uso dello stesso accesso al fondo.
 - 7) I fabbricati che, in sede di presentazione dell'atto autorizzativo, sono classificati non più funzionali all'attività agricola a seguito di una relazione tecnico agronomica, redatta da un agronomo abilitato, potranno subire variazioni della destinazioni d'uso con destinazioni compatibili con la zona agricola, per una volumetria massima di mc. 600, purché non assoggettate a vincolo di destinazione d'uso.
- b) **ANNESI RUSTICI:** la costruzione di nuovi annessi rustici è ammessa secondo le norme relative ad ogni singola sottozona e della L.R. 11/2004 per quanto applicabile a condizione che sia dimostrato, anche attraverso una relazione tecnico-agronomica asseverata da un tecnico abilitato con competenza specifica:
- 1) l'annesso rustico è costruttivamente e tecnicamente idoneo all'uso cui è destinato;
 - 2) Il fondo rustico può essere costituito da terreni in proprietà o in affitto con contratto registrato in data anteriore alla domanda di permesso di costruire e di durata almeno decennale;
 - 3) Per gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso volti alla realizzazione di annessi rustici non sono ammessi collegamenti o spazi promiscui con eventuali parti abitative;
 - 4) Le nuove edificazioni dovranno essere ubicate in aree contigue a edifici già esistenti e alla minima distanza ammessa dalle norme di zona in modo da garantire la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo;
 - 5) Quando possibile dovrà essere evitata la costruzione di nuovi accessi utilizzando quelli esistenti. Qualora non siano presenti edifici nelle aree adiacenti, la nuova edificazione dovrà avvenire alla minima distanza dalla strada.
- c) **VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO PER GLI ANNESSI RUSTICI:** all'atto del rilascio della concessione edilizia per gli annessi rustici e per gli allevamenti deve essere istituito un vincolo di destinazione d'uso, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura del concessionario. Il vincolo d'uso cessa solo con la variazione della destinazione di ZTO del P.I. o con la demolizione.
- d) **ALLEVAMENTI ZOOTECCNICI NON INTENSIVI O CIVILI:** gli allevamenti zootecnici non intensivi o civili sono equiparati agli annessi rustici e la loro costruzione è ammessa secondo i parametri previsti per ogni singola sottozona e nel rispetto delle norme sulle distanze. La

- classificazione dell'allevamento deve risultare da una relazione tecnico-agronomica asseverata da un tecnico abilitato con competenza specifica.
- e) **ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI O INDUSTRIALI:** gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione di allevamenti zootecnici intensivi sono consentiti nel rispetto del titolo V della predetta L.R. 11/2004 e relativi atti di indirizzo, e successive modificazioni. La classificazione dell'allevamento deve risultare da una relazione tecnico-agronomica asseverata da un tecnico abilitato con competenza specifica.
 - f) **IMPIANTI DI ACQUICOLTURA:** gli impianti di acquicoltura possono essere realizzati nelle zone agricole E e dovranno essere completamente impermeabilizzati in modo da non permettere contatti con la falda acquifera.
 - g) **MANUFATTI MINORI:** è ammessa la realizzazione di manufatti in legno privi di qualsiasi fondazione stabile, e pertanto removibili, necessari al ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché delle attrezzature necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, con una superficie coperta massima di mq. 30 ed aventi altezza media di ml. 2.40.
5. **Recinzioni:** la costruzione di recinzioni in zona agricola è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) le recinzioni non vegetali sono ammesse per le sole aree di stretta pertinenza dei fabbricati;
 - b) lungo le strade vicinali e le carrarecce le recinzioni dovranno consentire una larghezza di piano viabile di almeno m. 4,00; lungo i sentieri e le piste ciclabili una larghezza di almeno m. 3,00;
 - c) all'interno delle corti degli edifici soggetti a tutela ai sensi del precedente art. 21, non sono ammesse recinzioni;
 - d) le recinzioni nelle aree strettamente pertinenti ai fabbricati devono avere un'altezza non maggiore a m 1,50 ed essere realizzate preferibilmente con materiali naturali (siepi, staccionate di legno, ecc.), ovvero con muratura con altezza non superiore a cm. 30 ed eventuale sovrastante cancellata metallica o rete;
 - e) per le aree non di pertinenza dei fabbricati sono ammesse recinzioni realizzate solo con pali e rete, con altezza non superiore a m. 1.50;
 - f) Solo in corrispondenza ed in funzione dei cancelli pedonali e carrai e dell'installazione dei contatori per l'erogazione dei servizi pubblici è ammessa la costruzione di brevi tratti di muratura cieca dell'altezza di m. 1,50. Gli elementi costitutivi i varchi di accesso potranno prevedere un'altezza non superiore a ml. 2,00, ad eccezione di singola punta, vertice o pinnacolo, il tutto preferibilmente di forma regolare e compatibilmente con il contesto ambientale.
 - g) I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori della sede stradale;
6. **Aree di pertinenza degli edificati:** nelle aree dove insistono gli edifici abitativi e comunque entro il raggio di 50 m. dall'abitazione principale è consentita la costruzione di attrezzature sportive

private, a servizio dell'abitazione o in funzione dell'agriturismo (campo da tennis, bocce, piscina, ecc.) a condizione che tali impianti non comportino rilevanti movimenti di terra o alterazioni della morfologia del sito. Tali impianti non possono avere finalità commerciali né essere utilizzate da Club o circoli privati, associazioni o pubblico pagante in qualsiasi forma.

7. **Limiti di altezza e distanza:** le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare i seguenti limiti:
- a) **ALTEZZA DEGLI EDIFICI:** altezza massima (HM) m. 7,50, salvo le maggiori altezze per attrezzature agricole, da concedere su parere favorevole della Commissione Edilizia;
 - b) **DISTANZE:**
 - 1) fatte salve le maggiori distanze prescritte per gli allevamenti ai sensi dell'atto di indirizzo regionale (lettera d) approvato con DGR n. 3178 del 8 ottobre 2004 e s.m.i. e quelle dovute alle zone di tutela e fasce di rispetto, valgono le prescrizioni delle leggi vigenti, nonché le prescrizioni del precedente art. 19;
 - 2) per tutti gli allevamenti, esclusi quelli domestici, oltre al rispetto dell'atto di indirizzo regionale (lettera d) approvato con DGR n. 3178 del 8 ottobre 2004 e s.m.i. devono essere rispettate le seguenti distanze minime:
 - distanza dai confini di proprietà, non minore di m. 20;
 - distanza dagli edifici residenziali di altra proprietà non minore di m. 50;
 - distanza dagli edifici di proprietà non minore di m. 10;
 - 3) Le maggiori distanze previste dall'atto di indirizzo regionale (lettera d) approvato con DGR n. 3178/2004 e s.m.i. non applicano per la costruzione di edifici funzionali ad allevamenti esistenti, ma diversi da quelli destinati alla stabulazione degli animali, con esclusione delle vasche scoperte e delle concimaie aperte.
 - 4) Le nuove concimaie dovranno rispettare la distanza minima di m. 30 dalle abitazioni.

ART. 40 CRITERI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO AGRICOLO

1. Gli interventi volti a modificare lo stato del territorio agricolo devono rispettare i caratteri specifici dell'ambiente definiti dagli insediamenti rurali, dalla maglia podereale, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature, dagli assetti colturali storici dei campi chiusi e delle piantate, dalle reti delle strade poderali, dei sentieri, delle capezzagne, dei corsi d'acqua, ecc. anche se non indicati nelle planimetrie del P.I.. A tal fine deve essere garantita:
 - a) la cura dei corsi d'acqua, con particolare riferimento all'assetto e alla sistemazione delle sponde e degli attraversamenti;
 - b) il mantenimento delle alberature di valore ambientale indicate nelle planimetrie del piano in scala 1:5000, salva la possibilità di sostituirle con specie analoghe o compatibili;
 - c) il mantenimento delle altre alberature d'alto fusto, da integrare con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale e disposti in rapporto agli insediamenti e alla tessitura dei fondi; è comunque consentita la coltivazione delle alberature d'alto fusto per scopi industriali (pioppeti, gelseti, ecc.)

- d) il recupero dei sentieri e delle strade agrarie, anche se non più utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico; detti percorsi, da sistemare con fondo stradale naturale, possono essere utilizzati, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione. Le fasce laterali possono essere espropriate per realizzare percorsi attrezzati, per la ricreazione e la sosta, con l'obiettivo di favorire la fruibilità dell'ambiente. A tale scopo il Comune provvederà per il ripristino e l'uso pubblico della viabilità rurale di interesse paesaggistico e ambientale.
2. Nella zona agricola è vietato:
 - a) chiudere o interrare i fossi poderali;
 - b) tombinare i fossi poderali della rete scolante di bacino, fatto salvo il tombinamento dei tratti strettamente necessari per l'accesso ai fondi, che può essere consentito previo nulla-osta idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica.
3. In caso di violazione il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale ordina il ripristino dello stato dei luoghi. La spesa per le opere di ripristino, anche se eseguite dal Comune, sarà a carico delle ditte inadempienti.

ART. 41 SOTTOZONA "E A " DI TUTELA AMBIENTALE

1. Sono consentiti gli interventi previsti dagli artt. 43-44-45 del titolo V, a della L.R. 11/2004 e relativi atti di indirizzo, e successive modificazioni.
2. Le nuove edificazioni dovranno preferibilmente essere adiacenti a edifici già esistenti oppure ubicate in aree contigue, in modo da formare un unico aggregato abitativo, definito come il complesso degli edifici al servizio del fondo, costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale ed inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di m. 100.
3. L'ufficio tecnico potrà, per motivate e specifiche esigenze ambientali, prescrivere che le nuove edificazioni dovranno essere adiacenti ad edifici esistenti.

TITOLO II: AREE PER SERVIZI

ART. 42 AREE PER SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

1. Il Piano individua nel territorio comunale, in funzione del fabbisogno della popolazione insediata e delle previsioni decennali di insediamento, delle attività produttive insediate e da insediare, le aree per servizi. Tali aree comprendono i seguenti servizi esistenti e di nuovo impianto:
 - a) aree per istruzione;
 - b) aree per servizi di interesse comune civili e religiosi;
 - c) aree a verde pubblico per parco, gioco e sport;
 - d) parcheggi;

- e) aree per servizi alle zone industriali e artigianali.
2. La realizzazione delle aree per servizi è riservata in via principale alla Pubblica Amministrazione e agli enti istituzionalmente competenti.
 3. E' ammesso l'intervento privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico, previa convenzione, con la quale devono essere regolate il regime giuridico del suolo e le modalità e forme di utilizzazione dei servizi, al fine di garantire la fruibilità e l'interesse pubblico.
 4. E' ammesso altresì l'intervento privato su aree pubbliche, mediante concessione da parte dell'ente proprietario dell'area.
 5. Nelle aree per servizi pubblici può essere prevista una quantità di volume, predefinito nel Repertorio Normativo del P.I., riservata ad attività residenziali e compatibili con la residenza, da realizzare su iniziativa del Comune e finalizzata alla realizzazione di edifici plurifunzionali.
 6. Per le aree destinate ad attrezzature per il culto, la servitù di uso pubblico è soddisfatta mediante l'attività di interesse comune che gli enti di culto e religiosi forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istituto.
 7. I simboli e le grafie che distinguono i servizi, hanno valore indicativo; la destinazione specifica delle singole aree, può essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale, ferme restando le quantità minime di legge stabilite per ogni servizio, senza che ciò comporti variante al P.I..
 8. Per tutti i servizi pubblici e di uso pubblico esistenti sono consentiti, nei limiti di cui agli artt. 21 e 22 nel caso di edifici soggetti a tutela, gli interventi di:
 - a) manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
 - b) adeguamento alle disposizioni vigenti di legge o di regolamento.
 - c) adeguamento alle disposizioni di legge per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
 9. Per le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti i parametri urbanistici e edilizi sono quelli stabiliti per tipo di servizio dai successivi articoli; I limiti di distanza sono quelli stabiliti al precedente art. 20.

ART. 43 AREE PER L'ISTRUZIONE "FI" -

4. Sono le aree destinate all'istruzione prescolastica e scolastica dell'obbligo e superiore. Nel P.I. sono indicate come aree per l'istruzione "FI".
2. E' ammessa la costruzione di attrezzature culturali, sportive e ricreative connesse agli edifici scolastici, nonché di abitazioni per il personale di custodia e sorveglianza.
3. Parametri urbanistici e edilizi:
 - a) rapporto di copertura: 0,80 mq/mq
 - b) altezza massima: ml. 10,50
 - c) parcheggi pubblici o di uso pubblico: 15% della superficie lorda di pavimento

ART. 44 AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CIVILI "FC" E RELIGIOSE "FR"

1. **Servizi ed attrezzature di interesse comune civili "FC"**: sono le aree destinate ai seguenti servizi pubblici: servizi di assistenza, amministrativi, culturali, sociali, sanitari, ricreativi.
Nel P.I. sono indicate come aree per servizi e attrezzature civili "FC"
2. **Servizi ed attrezzature di interesse comune religiose "FR"**: sono le aree destinate ai servizi religiosi. Comprendono gli edifici per il culto e le opere connesse, quali le attrezzature culturali, sportive, ricreative, ecc.
3. **Parametri urbanistici e edilizi**:
 - a) indice di copertura fondiaria (Ic) non maggiore di: 0,80 mq/mq.
 - b) altezza massima (HM): ml. 10,50, con esclusione dei campanili, delle chiese e delle attrezzature, che possono raggiungere altezze superiori
 - c) parcheggi pubblici o di uso pubblico: 30% della superficie lorda di pavimento
4. Si richiamano in questa sede le disposizioni degli Artt. 31 *bis* e 31 *ter* della L.R. n. 11/2004, relativi a edifici ed attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, ed alla realizzazione e pianificazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, introdotti con la L.R. 12 aprile 2016 n. 12.

ART. 45 AREE A VERDE PUBBLICO PER PARCO, GIOCO E SPORT "FS"

1. Sono aree destinate a parco pubblico, a parco attrezzato per il gioco dei bambini e ad impianti sportivi. Nel P.I. sono indicate come aree a verde pubblico per parco, gioco e sport "FS"
2. Sono ammesse in tali aree attività complementari quali bar, chioschi di ristoro, servizi igienici, connesse con l'esercizio dell'attività principale.
3. **Parametri urbanistici e edilizi**:
 - a) indice di copertura fondiaria (Ic) non maggiore di: 0,25 mq/mq;
 - b) altezza massima (HM): ml. 12,50;
 - c) parcheggi pubblici o di uso pubblico: 15% dell'area interessata dall'intervento e comunque rapportata alla presunta affluenza di utenti.

ART. 46 AREE PER SERVIZI ALLE ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

1. Sono aree destinate ai servizi funzionali alle attività produttive previste nella zona industriale e artigianale, comprendono le attività culturali, sociali, ricreative, ricettive, il verde e i parcheggi, i pubblici esercizi, i servizi pubblici e di interesse pubblico.
2. Nel P.I. sono indicate come aree per servizi alle zone industriali e artigianali

3. Le aree per servizi alle zone industriali e artigianali possono essere utilizzate per il reperimento delle aree per servizi alle attività commerciali, nei limiti delle quantità in esubero sul dimensionamento
4. **Parametri urbanistici e edilizi:**
 - a) indice di copertura fondiaria (Ic) non maggiore di: 0,30 mq/mq
 - b) altezza massima (HM): ml. 7,50 con non più di due piani fuori terra
 - c) parcheggi pubblici o di uso pubblico: 30% della superficie lorda di pavimento

ART. 47 AREE PER SERVIZI SPECIALI

1. Sono aree destinate a servizi particolari di pubblica utilità o interesse pubblico o di rilevanza sovracomunale.
2. **Aree cimiteriali "F1"** : sono destinate alle attrezzature cimiteriali e le relative strutture di servizio:
 - a) le aree cimiteriali sono disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge;
 - b) l'ampliamento dei cimiteri comporta lo spostamento della fascia di rispetto in rapporto alla dimensione vigente;
 - c) parcheggi pubblici o di uso pubblico: 10% dell'area cimiteriale.
3. **Servizi tecnologici "F2"**: comprendono gli impianti, centrali e cabine elettriche e telefoniche, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua:
 - a) possono essere realizzati in tutte le zone ed aree, con l'esclusione delle aree vincolate a sede stradale, parcheggio, nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente naturale e degli edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale.
 - b) Oltre alle specifiche norme di legge, i manufatti devono rispettare i distacchi stabiliti dal precedente art. 20, salvo i maggiori distacchi previsti dalle disposizioni vigenti o le deroghe previste al successivo art. 58.
 - c) Gli impianti dovranno possibilmente essere mascherati con siepi e alberature.
4. **Ecocentri "F4"**: sono destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani:
 - a) sono disciplinate dal regolamento per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
 - b) Sono individuate dal P.I. anche nelle fasce di rispetto definite al successivo art. 53
 - c) lungo il perimetro dell'area dovranno essere poste in opera siepi e alberature di mascheramento.
5. **Percorso ciclo pedonale sulla ex ferrovia militare Treviso - Ostiglia "F5"**: l'area è destinata alla realizzazione di un percorso eco – turistico per l'uso ciclo – pedonale attraverso il recupero ambientale del verde esistente.

ART. 48 AREE PER SERVIZI PRIVATI

1. Tali aree accolgono o sono destinate ad accogliere attrezzature di proprietà o gestione privata, di uso o di interesse pubblico.

2. **Centro ippico "F6":** l'area è destinata all'allevamento e addestramento dei cavalli da corsa:
 - a) Sono ammessi in tale area tutti gli impianti, le attrezzature e gli edifici necessari per l'allevamento, il ricovero e l'addestramento dei cavalli da corsa, nonché il riutilizzo di annessi rustici ad uso guardiana, foresteria, country house e agriturismo, senza aumenti di superficie e/ volume.
 - b) L'edificazione è ammessa secondo i parametri previsti dal P.I. per la zona agricola E, nel rispetto dei caratteri tipologici degli edifici, dei limiti di altezza e di distanza e dei criteri di salvaguardia del territorio agricolo previsti per la zona E.

ART. 49 CAVE

1. Fatte salve le disposizioni per le cave in attività, il P.I. disciplina, nel rispetto del P.T.R.C., del PTP e della L.R. n° 44/1982, gli interventi volti al ripristino naturalistico o all'uso integrato delle cave dismesse.
2. **Obiettivi generali per tutte le cave:**
 - a) ripristino di un paesaggio naturaliforme, soprattutto arborato, che giovi al mascheramento del sito e alla riqualificazione del territorio circostante;
 - b) incremento della biodiversità e della varietà degli assetti paesaggistici;
 - c) sviluppo di habitat favorevoli al ripopolamento animale;
 - d) attivazione di misure incentivanti l'abbandono dell'agricoltura intensiva e l'organizzazione di economie parallele o di compensazione basate sull'agriturismo;
 - e) predisposizione di un efficace servizio di censimento e di controllo delle attività estrattive e degli usi cui le cave vengono adibite alla scadenza della concessione;
 - f) controllo qualitativo delle immissioni di acque di sgrondo dai terreni coltivati, per evitare l'accumulo di sostanze fertilizzanti, di fitofarmaci, di reflui delle attività zootecniche, ed anche artigianali, con grave rischio per la successiva utilizzazione delle falde superficiali o dallo stesso bacino.
3. **Classificazione delle cave:** in base al livello evolutivo, alla ricchezza compositiva delle fitocenosi, alla densità di biomassa raggiunta e ai relativi assetti strutturali, cronologici e formali, all'abbondanza e alla varietà dell'avifauna avvistata, alla forma, all'estensione, alla localizzazione della cava e quindi alla sua vulnerabilità, nonché in base alla concentrazione di più cave in territori ristretti, sono state individuate le seguenti categorie, evidenziate in cartografia:
 - a) **CAVE A PREVALENTE E MARCATA POTENZIALITÀ DI VALORIZZAZIONE NATURALISTICA:** si tratta di sistemi ormai da tempo spontaneamente edificati da ricche e variate fitocenosi, a volte gradevoli anche grazie ad alcuni interventi di ripristino, in genere limitati a cortine arboree a mascheramento dello scavo. Sono in genere cave con acqua affiorante.
 - b) **CAVE A MEDIA POTENZIALITÀ DI RECUPERO NATURALISTICO:** si tratta di sistemi relativamente simili ai precedenti, nei quali tuttavia sono attivi fattori limitanti non facilmente rimovibili, come la forte frequentazione antropica, soprattutto per attività colturali, la pesca o,

più semplicemente, per la ricreazione, e il conseguente disturbo "sonoro e visivo". Questi siti potrebbero essere ricondotti alla tipologia precedente qualora risultasse possibile la rimozione delle cause di disturbo. Restano comunque validi i principi di riqualificazione naturalistica segnalati ed elencati per la precedente categoria.

- c) **CAVE CON POTENZIALITÀ D'USO INTEGRATO:** si tratta, nella maggior parte dei casi, di cave ancora oggi in coltivazione nelle quali é possibile coniugare le esigenze economiche della proprietà e del cavatore concessionario con quelle di ricreazione o di svolgimento di attività ludiche e del tempo libero richieste dalla società.

4. Obiettivi specifici e suggerimenti progettuali secondo le potenzialità del sistema; usi consentiti:

a) **PER LE CAVE A PREVALENTE VOCAZIONE NATURALISTICA:**

- 1) conservazione dei processi evolutivi in atto o loro accelerazione mediante tecniche bioingegneristiche di sperimentata efficacia;
- 2) sviluppo di attività di studio e di osservazione scientifica, fatti salvi i casi di cave di ampia estensione, dove sia possibile organizzare l'osservazione amatoriale, pur se per piccoli gruppi;
- 3) regolamentazione e controllo dell'accessibilità al sistema;
- 4) diversificazione del profilo batimetrico in prossimità delle sponde per favorire l'insediamento di serie vegetazionali articolate, sul modello naturale;
- 5) creazione di aggallati, a distanza dalle rive negli specchi d'acqua più estesi;
- 6) diffusione di specie arbustive ed arboree fruttificanti in periodi diversi dell'anno, a vantaggio dell'avifauna;
- 7) organizzare serie di posatoi e di siti idonei alla nidificazione, possibilmente con filari arborei posti a raggiera intorno alla zona umida;
- 8) organizzazione di piccoli specchi d'acqua stagnante nei quali sia abbondante la presenza di anfibi necessari all'alimentazione di alcune pregiate specie dell'avifauna.

b) **CAVE A MEDIA POTENZIALITÀ DI RECUPERO NATURALISTICO:**

- 1) accelerazione dei processi evolutivi, oppure
- 2) riassetto del sistema secondo modelli naturali, ma riorganizzati "ex novo" mediante tecniche di bioingegneria;
- 3) sviluppo di attività di studio e di osservazione scientifica e, soprattutto, di programmi di educazione ambientale e di formazione naturalistica di base;
- 4) regolamentazione e controllo dell'accessibilità al sistema;
- 5) controllo della stabilità e della morfologia spondale, per motivi di sicurezza;
- 6) modellamento delle scarpate fino ad inclinazioni compatibili con l'insediamento della vegetazione;
- 7) organizzazione di sentieri, anche sviluppati in rilevato, in trincea o su palafitta, mirati a condizionare la visita del luogo lungo direttrici a basso impatto;
- 8) attivazione di sistemi di mitigazione ambientale, come siepi e alberate antirumore, lungo i confini dell'area, e di conciliazione, nelle stesse forme, lungo la sentieristica d'uso;

- 9) controllo della qualità delle acque e di eventuali immissioni o prelievi.
- c) CAVE A POTENZIALITÀ D'USO INTEGRATO:
- 1) sviluppo di progetti di fruizione ricreativa, ivi comprese le attività di pesca, la balneazione, la ristorazione e forme di agriturismo, nel rispetto di standard urbanistici e ambientali;
 - 2) incentivazione del cavatore al prolungamento della concessione purché proceda con scavi mirati al modellamento dell'area nelle forme segnate dallo specifico progetto;
 - 3) incentivazione della proprietà agraria alla riorganizzazione colturale di un'area vasta contermina al sito per renderla suscettibile degli usi suindicati;
 - 4) rendere possibili l'accessibilità al sito e il parcheggio;
 - 5) incentivare l'attivazione di un agriturismo "sui generis", anche solo attraverso la ristorazione che privilegi prodotti biologici;
 - 6) riservare una porzione del bacino al recupero di strutture ecologiche stabili, per le quali si applichino i medesimi principi indicati per la prima categoria di cave;
 - 7) predisporre una struttura destinata all'educazione ambientale, nella quale venga visualizzato il disegno complessivo degli interventi ed il significato ecologico di quelli mirati al recupero alla natura del settore di cui al punto precedente.
 - 8) per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai numeri precedenti sono consentiti i seguenti interventi:
 - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie totale (St);
 - di ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione, subordinati all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi e nel rispetto delle seguenti norme:
 - (a) indice di copertura fondiaria (Ic) non maggiore di 0,01 mq/mq;
 - (b) altezza massima degli edifici (HM) non maggiore a m. 6, con non più di un piano fuori terra;
 - (c) limiti di distanza disciplinati dal precedente art. 20;

5. Soggetti interessati:

- a) Provincia
- b) Comune
- c) Imprenditori, di aziende agricole o cavatori
- d) Associazioni protezionistiche e del volontariato
- e) Istituti di ricerca e sperimentazione
- f) USSL
- g) Scuole
- h) Consorzio di bonifica
- i) Autorità di bacino

TITOLO III: AREE PER LA VIABILITÀ E I PARCHEGGI

ART. 50 AREE PER LA VIABILITÀ E PERCORSI CICLOPEDONALI

1. Il Piano individua le aree destinate alla viabilità sia esistente sia di progetto ed i percorsi ciclopedonali.
2. Le aree per la viabilità e percorsi ciclopedonali sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico veicolare, ciclabile e pedonale. E' ammessa la destinazione a parcheggi
3. Il tracciato viario riportato nelle tavole di P.I. ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà introdurre modifiche al tracciato nell'ambito della fascia di rispetto, senza che ciò comporti variante urbanistica.
4. Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi possono essere previste opere di viabilità destinate al traffico veicolare, pedonale e ciclabile, anche se non indicate nelle tavole del P.I. oppure anche a modifica o soppressione delle stesse, nel rispetto dei principi informatori del P.I., fermo restando il volume edificabile, senza che ciò costituisca variante al P.I..
5. Per gli edifici esistenti, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate dal P.I. alla viabilità, sono ammessi, fino all'utilizzazione pubblica dell'area, solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d'uso.
6. Il progetto delle opere stradali deve assicurare il corretto inserimento delle infrastrutture nell'ambiente, modellando i manufatti sull'andamento dei terreni e riducendo, per quanto possibile, i rilevati, gli sbancamenti, i riporti e quant'altro possa degradare l'aspetto dei luoghi.

ART. 51 AREA PER PARCHEGGI "FP"

1. Le aree sono destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico, spazi di sosta per mezzi pubblici e taxi, da realizzare a raso o multipiano sopra e sotto il suolo. Nel P.I. sono indicate come aree a parcheggio "P"
2. Le aree per parcheggi sono dimensionate sulla necessità di parcheggi a servizio della residenza e a servizio delle zone industriali e artigianali.
3. Le aree destinate a parcheggi possono essere utilizzate per il reperimento dei parcheggi a servizio delle attività commerciali, nei limiti delle quantità in esubero sul dimensionamento
4. I parcheggi a livello stradale devono essere dotati di alberature nella misura di almeno 1 albero ogni 40 mq. di parcheggio.
5. **Parametri urbanistici e edilizi:**
 - a) rapporto di copertura: 0,80 mq/mq
 - b) altezza massima: ml. 8,00.

PARTE QUARTA

NORME PARTICOLARI

TITOLO I: NORME PARTICOLARI

ART. 52 REALIZZAZIONE DELLE AREE PER SERVIZI

1. nelle zone A, B, C1 ed in tutti i casi di intervento diretto, ove sia dimostrata l'impossibilità di reperire gli spazi per servizi, nella misura stabilita dalle presenti norme, all'interno dell'area oggetto di intervento o nel raggio di 150 m., è ammessa la relativa monetizzazione pari al costo per l'acquisto dell'area e la realizzazione dell'opera.
2. Il P.I., nel dimensionamento delle aree per servizi, ha destinato una quota, in esubero rispetto ai minimi di legge, per compensare le eventuali monetizzazioni di cui al comma precedente.

ART. 53 ZONE DI TUTELA, FASCE DI RISPETTO

1. Le Zone di Tutela comprendono:
 - a) le aree cimiteriali;
 - b) le aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi nonché una fascia della profondità indicata nel P.I. ai sensi art. 41 della L.R. n. 11/04;
 - c) gli invasi dei bacini artificiali non soggetti ad attività di cava e le aree a loro adiacenti per una profondità di m. 100;
 - d) le aree di interesse storico - ambientale e artistico;
 - e) le aree limitrofe alle opere di presa degli acquedotti;
 - f) gli ambiti di particolare tutela ambientale definiti dall'art. 24;
2. Le fasce di rispetto comprendono:
 - a) le fasce di rispetto dalle ferrovie;
 - b) le fasce di rispetto dalle strade;
 - c) le fasce di rispetto dai cimiteri;
 - d) le fasce di rispetto dai corsi d'acqua;
 - e) le fasce di rispetto dagli edifici industriali, dai depositi di materiali insalubri e pericolosi;
 - f) le fasce di rispetto definite dai con visuali;
3. Generalmente, salvo diversa prescrizione, le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse. Nell'ambito

degli strumenti urbanistici attuativi esse possono essere destinate alla viabilità, a parcheggio pubblico e a verde pubblico.

4. Nelle zone di tutela dei corsi d'acqua è consentita la realizzazione delle opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti di depurazione, ecc. nonché le opere necessarie all'attraversamento dei corsi d'acqua.
5. Fatte salve le disposizioni di cui ai punti precedenti, per le costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto dalle strade e dai corsi d'acqua, valgono le norme di cui al precedente art. 20, le norme dell'art. 41 della L.R. n. 11/04, nonché le disposizioni dell'art. 7 ter, lettera e) ,della L.R. 11/2004 e s.m.i. per gli edifici esistenti nella zona agricola. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni sono ammessi solo se la costruzione non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.
6. **Vincolo Paesaggistico:** Trattasi di aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale determinato dai corsi d'acqua e dalle loro relative sponde, per una fascia di ml. 150; all'interno di tali fasce qualsiasi intervento sugli immobili esistenti, nonché eventuali nuove costruzioni devono ottenere l'autorizzazione degli enti preposti in materia, ad eccezione delle zone omogenee "A" et "B" che sono escluse dalla presente normativa.
7. **Fasce di rispetto dalle strade:** nelle fasce di rispetto dalle strade è consentita, nel rispetto del Codice della strada:
 - a) la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la creazione di percorsi pedonali e ciclabili, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, infrastrutture tecnologiche (fognatura, acquedotto, ecc.), le piantumazioni e sistemazioni a verde;
 - b) la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica ecc.);
8. **Fasce di rispetto dai cimiteri:** nelle fasce di rispetto dai cimiteri sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni, salvo le opere relative ai cimiteri, ai parcheggi. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di recupero, l'ampliamento nella percentuale del 10% per volume e superficie, con esclusione della ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, anche parziale, e i cambi d'uso, nel rispetto di quanto consentito per la zona territoriale omogenea ove ricadono gli edifici, e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
9. **Fasce di rispetto dalle ferrovie:** nelle fasce di rispetto dalle ferrovie, nel rispetto del DPR 753/1980, sono ammessi tutti gli interventi previsti per le rispettive zone omogenee. Le nuove costruzioni, ricostruzioni e gli ampliamenti sono consentiti previo nulla osta delle Ferrovie dello Stato.
10. **Fasce di rispetto dagli edifici industriali:** nelle fasce di rispetto dagli edifici industriali, dai depositi di materiali insalubri e pericolosi è consentito l'uso a verde e parcheggio pubblico o privato;

11. **Fasce di rispetto definite dai coni visuali:** le fasce di rispetto sono delimitate dai coni graficamente indicati nelle tavole del P.I. per una profondità tale da consentire la libera visione dei beni culturali o del paesaggio dagli spazi pubblici e per la larghezza necessaria a mantenere la preesistente discontinuità tra gli insediamenti. Nelle fasce di rispetto definite dai coni visuali sono vietate:
- a) nuove edificazioni;
 - b) cartelli pubblicitari ed in generale qualsiasi barriera visiva artificiale che limiti la libera visione dei beni culturali o del paesaggio dagli spazi pubblici .
12. **Aree limitrofe alle opere di presa degli acquedotti:**
- a) nelle aree limitrofe alle opere di presa degli acquedotti si applicano le disposizioni del DPR 24.05.1988 n° 236 e successive modifiche e/o integrazioni, in particolare sono vietate le seguenti attività:
 - 1) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - 2) accumulo di concimi organici;
 - 3) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - 4) aree cimiteriali;
 - 5) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - 6) apertura di cave e pozzi;
 - 7) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - 8) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - 9) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - 10) impianti di trattamento di rifiuti;
 - 11) pascolo e stazzo di bestiame.
 - 12) insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.
 - b) Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui ai commi precedenti, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

ART. 54 DISTANZE DI RISPETTO DALLE FONTI DI EMISSIONE DI CAMPI ELETTRICI ED ELETTROMAGNETICI

1. Le distanze di rispetto dei nuovi elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 380 Kv e di tensione uguale o superiore a 132 Kv sono fissate dalla DGR n° 1526 del 11.04.2000.
2. La distanza di rispetto degli impianti fissi radiotelevisivi e delle telecomunicazioni che generano campi elettromagnetici è fissata dal P.I. in m. 150. I nuovi impianti potranno essere installati in

qualsiasi zona territoriale omogenea con obbligo di localizzazione nelle aree già prevalentemente vincolate all'inedificabilità.

3. L'installazione di nuovi impianti di cui ai punti precedenti dovrà rispettare le distanze minime di rispetto dalle abitazioni, dalle aree edificabili e dai luoghi di abituale prolungata permanenza di persone.
4. All'interno delle aree di rispetto dei nuovi impianti è vietata la costruzione di abitazioni o di edifici ove sia prevedibile l'abituale prolungata permanenza di persone.
5. Per prolungata permanenza di persone si intende un periodo superiore alle quattro ore giornaliere.
6. Fatte salve tutte le ulteriori forme di tutela previste dalla legislazione vigente e in particolar modo quelle rivolte ai siti sensibili, potrà essere concessa l'autorizzazione alla installazione di nuovi impianti temporanei o fissi radiotelevisivi e delle telecomunicazioni in deroga rispetto ai limiti di distanza previsti dalle presenti Norme tecniche d'attuazione, in caso di concertazione tra gestore e Comune per l'individuazione dei siti ottimali che rispondano a criteri di:
 - razionalizzazione del sistema di localizzazione degli impianti;
 - minimizzazione l'esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici;
 - dove possibile, collocare gli impianti su aree e immobili di proprietà comunale;
 - utilizzo di tecnologie innovative, tali da garantire una ulteriore comprovabile diminuzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, rispetto all'utilizzo delle tecnologie comunemente in uso.
7. In ogni caso, a seguito dell'emanazione di norme che introducano ulteriori limiti rispetto alle distanze dai fabbricati, le stesse sono automaticamente recepite e comportano la valutazione circa lo spostamento degli impianti eventualmente realizzati in difformità dei nuovi limiti, oppure il contenimento delle emissioni previste; altresì il nuovo limite di distanza comporterà l'eventuale trasferimento e la nuova localizzazione degli impianti e delle aree per gli impianti di nuova formazione, nei tempi e nei modi previsti dalla innovazione normativa.

ART. 55 STRUTTURE E IMPIANTI PROVVISORI

1. L'Amministrazione Comunale può, a proprio insindacabile giudizio, consentire l'installazione temporanea di chioschi per attività di tipo commerciale e di ristoro (edicole giornali, fiori, bevande e alimenti e simili) su aree pubbliche o private, a servizio di luoghi con particolare concentrazione di persone (piazze, zone turistiche) nonché strutture temporanee per l'esercizio venatorio.
2. La Giunta Comunale stabilisce la durata dell'autorizzazione per le singole installazioni anche in relazione alla tipologia.

ART. 56 IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

1. Nel rispetto del piano regionale per la razionalizzazione della rete carburanti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, in tutte le zone ed aree e limitatamente alla fascia di rispetto

stradale di cui al DM 1404/68, escluse quelle di cui al successivo punto 2, è consentita l'installazione di nuovi impianti commerciali per la distribuzione di carburanti al servizio della circolazione veicolare.

2. Nelle zone territoriali omogenee di tipo A e nelle zone per servizi alla residenza non è ammessa l'installazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti. Non sono inoltre ammessi nuovi impianti o ampliamento di impianti esistenti a distanza inferiore a 200 m. dagli immobili tutelati ai sensi del DLgs n. 42/04.
3. Gli impianti possono comprendere, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, (pompe, pensiline, cisterne interrate, ecc.) anche le strutture per l'assistenza meccanica e lavaggio degli autoveicoli, le attività commerciali, i servizi di ristoro, i servizi igienici, ecc. solo se strettamente connesse con l'attività principale.
4. Tutti gli impianti per la distribuzione di carburanti devono rispettare le norme di cui alla DGR 7.12.99 n° 4433, che si intendono qui integralmente riportate, nella quale sono definiti criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati, comprese le allegate norme tecniche di esecuzione.
5. Per gli impianti esistenti è ammesso l'ampliamento solo a seguito di completo adeguamento alla normativa vigente.
6. La Distanza dal ciglio delle strade deve rispettare quanto previsto dal nuovo codice della strada, Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 e successivo regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495.

ART. 57 RECUPERO DI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI

1. Per i fabbricati destinati in tutto o in parte a residenza sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia volti al recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo e della L.R. 06.04.1999 n° 12.
2. Ai fini del presente articolo si definisce sottotetto il volume esistente sovrastante l'ultimo piano dell'edificio e contenuto nell'intradosso del solaio di una copertura a falde.
3. Gli interventi di cui al punto 1 non sono ammessi nei fabbricati ai quali il presente P.I. ha attribuito il grado di tutela 1;
4. I parametri relativi all'altezza utile e al rapporto di illuminazione sono definiti dall'art. 2 della L.R. 06.04.1999 n° 12.
5. Gli interventi devono avvenire senza modificazione delle altezze di colmo e di gronda o modificazione della pendenza delle falde e senza comportare la totale demolizione e ricostruzione della copertura.
6. Nelle zone agricole e nelle aree soggette a tutela paesaggistico ambientale l'apertura di fori sulla copertura è ammessa solo con tipologia a lucernario, senza elementi sporgenti dalla sagoma dell'edificio.

7. Gli interventi di cui al punto 1 restano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad 1 mq ogni 10 mc di costruzione soggetta a ristrutturazione e rispettando il parametro di almeno 1 posto auto per ogni nuovo alloggio.
8. Ai fini del contributo di concessione di cui alla L. 10/77 si applicano le tariffe vigenti per le opere di nuova costruzione.

ART. 58 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

1. Secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del D.Lgs 28/2011, i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazione rilevanti, devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffreddamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3 del D.Lgs sopracitato, pena il diniego del rilascio del titolo edilizio. Le disposizioni di cui al comma 1, dell'art. 11 del D.Lgs 28/2001 non si applicano agli edifici di cui alla parte II e all'art. 136, comma 1, lett. b) et c) del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs 42/2002.
2. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti, che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3 del D.Lgs 28/2001, possono usufruire dei bonus volumetrici previsti dall'art. 12 dello stesso Decreto.
3. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 387/2003, sono dichiarate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
4. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alle procedure di autorizzazione di cui all'Art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e agli Articoli 5 e 6 del D.Lgs. n.28/2011, oltre a quanto stabilito dal D.P.R. n.380/2001.
5. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa/biogas/digestati, impianti fotovoltaici con moduli a terra ed impianti eolici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare, in sede di richiesta, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, ed adeguata documentazione tecnica che giustifichi la sostenibilità ambientale dell'intervento, in particolare per l'adeguatezza del sito sotto il profilo della mobilità, la salvaguardia dell'igiene pubblica e della salute e degli aspetti ambientali.
6. Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole; in questo caso si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno

del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14 e da quanto previsto dalla L.R. n. 11/2004. Ai sensi dell'art. 44 comma 7bis della L.R. 11/04. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate con le seguenti limitazioni:

- dovranno essere interventi in funzione dell'attività agricola;
- devono essere realizzate all'interno del contesto aziendale, in vicinanza con fabbricati esistenti e perseguendo l'obiettivo del minor consumo di suolo agricolo;
- le altezze devono essere coerenti con il contesto, in ogni caso non potranno superare i ml. 4,00 misurati all'intradosso della copertura;
- dovranno essere adottate misure idonee alla qualità architettonica adeguata alla zona agricola ed alla mitigazione ambientale in funzione del contesto.

7. Gli impianti e le infrastrutture funzionali alla produzione di energia attraverso moduli fotovoltaici ubicati a terra, dovranno rispettare quanto previsto dalla D.G.R.V n. 119/CR del 23.10.12 e comunque gli elementi paesaggistici e del patrimonio storico-artistico del territorio;

8. In particolare le autorizzazioni dovranno:

- evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici;
- tutelare gli interessi storici, artistici, architettonici.

9. Al fine di ottemperare l'interesse alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari è esclusa l'installazione di nuovi impianti e infrastrutture funzionali alla produzione di energia rinnovabile, proveniente da biomassa/biogas/digestati, fotovoltaico con moduli a terra ed energia eolica, nelle seguenti aree :

- a) aree vincolate ai sensi degli artt. 10-45-136- 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (patrimonio storico-architettonico e del paesaggio);
- b) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità;
- c) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o idrogeologico e di attenzione dal piano di assetto idrogeologico (PAI);
- d) aree naturali protette a diversi livelli, istituite ai sensi della L. n. 394/1992 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;
- e) geositi;
- f) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, DOC, DOCG, produzioni tradizionali), art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003;
- g) aree ad elevata utilizzazione agricola, individuate dal PTRC adottato con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009;
- h) ambiti territoriali di importanza paesaggistica di interesse comunale;
- i) contesti figurativi di cui alla L.R. n.11/2004;

-
- j) invarianti di natura ambientale, geologica, paesaggistica e storica;
 - k) coni visuali posti a tutela di vedute paesaggistiche o architettoniche.
10. Al fine di contemperare il ricorso all'uso di fonti energetiche rinnovabili con le esigenze di tutela della salute umana, di protezione dell'ambiente e di tutela del paesaggio, di contenimento del consumo di suolo, di preservazione delle risorse naturalistiche, relativamente agli impianti energetici a biomassa, agli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti (così come disciplinato dall'Art. 111 della L.R. n. 30/2016).
11. Tutti i manufatti che costituiscono gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse quali digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia, impianti di combustione o gassificazione della biomassa per la cogenerazione di energia elettrica e calore, devono essere collocati ad una distanza pari a:
- a) per gli impianti sopra i 1.000 kW elettrici di potenza:
 - 1. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 150 metri;
 - 2. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 300 metri;
 - b) per gli impianti sopra i 3.000 kW elettrici di potenza:
 - 1. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 300 metri;
 - 2. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 500 metri.
12. I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 3 possono essere autorizzati qualora conformi alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica, come individuata e disciplinata nei piani urbanistici approvati o adottati e in regime di salvaguardia ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
13. Qualora la realizzazione di tali manufatti ed installazioni sia condizionata all'esecuzione di interventi di mitigazione, compensazione e di riequilibrio ecologico e ambientale, l'esercizio degli impianti è subordinato al completamento degli interventi predetti, ovvero alla presenza di adeguate garanzie finanziarie per la loro realizzazione.
14. In assenza di piani urbanistici con individuazione e disciplina degli elementi della rete ecologica, le disposizioni di cui al comma 5 e 6 si applicano con riferimento alla rete ecologica individuata e normata nei piani gerarchicamente sovraordinati.
15. I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 3 possono essere autorizzati qualora conformi alle prescrizioni contenute negli elaborati di valutazione ambientale

strategica e pareri connessi relativi al piano energetico regionale, al piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera e, ove presenti, ai piani energetici comunali.

16. La Giunta regionale, al fine di predisporre le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", avvia attività di studio per definire le ulteriori misure atte a garantire il rispetto delle esigenze pubbliche di tutela, prevenzione e preservazione di cui al comma 3.
17. Sino all'entrata in vigore delle linee guida regionali di cui al comma 9, gli impianti energetici di cui al comma 3, e loro ampliamenti, possono essere autorizzati in zona agricola esclusivamente qualora richiesti dall'imprenditore agricolo a titolo principale.
18. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare provvedimenti esplicativi e di indirizzo in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
19. Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli impianti di cui al comma 3 a servizio di opere pubbliche o di pubblica utilità e agli ampliamenti di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 59 - MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

1. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sulla base di quanto disposto dalla direttiva comunitaria 42/2001, prevede l'applicazione di misure di mitigazione e compensazione per ridurre e bilanciare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.
2. In particolare il Rapporto Ambientale allegato alla V.A.S. del P.A.T., ha delineato le prescrizioni da attuarsi contestualmente agli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico. Tale allegato costituisce norma integrativa alle presenti.

ART. 60 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DI PIANI ATTUATIVI-MONITORAGGIO VAS

a) verifica di assoggettabilità a v.a.s. di piani attuativi

1. In merito alle ipotesi di esclusione dalla procedura di Assoggettabilità a V.A.S. di P.U.A., si richiama quanto disciplinato dalla D.G.R.V. n. 1717/2013.
2. Per nuove previsioni urbanistiche da assoggettarsi a P.U.A., la procedura di assoggettabilità alla V.A.S. dovrà essere avviata in sede di redazione dello strumento urbanistico attuativo.

b) Monitoraggio V.A.S.

1. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così

da individuare tempestivamente gli impatti negativi previsti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

2. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS al P.A.T. di Piombino Dese le componenti ambientali indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

Tema	Indicatori di stato/impatto	Unità di misura	Periodicità Rilievo
Aria	Emissioni di monossido di carbonio	Kg/anno/Kmq	Annuale
	Emissioni di ossidi di azoto NOx	Kg/anno/Kmq	Annuale
	Emissioni di polveri PM10	Kg/anno/Kmq	Annuale
	Emissioni di ossidi di Zolfo	Kg/anno/Kmq	Annuale
	Emissioni di Benzene	Kg/anno/Kmq	Annuale
Clima	Emissioni di anidride carbonica	Kg/anno/Kmq	Annuale
Acqua	Carico trofico potenziale - Azoto	tonn/anno/Kmq	Annuale
	Carico trofico potenziale - Fosforo	tonn/anno/Kmq	Annuale
	Carico potenziale organico (civ+ind)	A.E./Kmq	Annuale
Flora e fauna	Superficie urbanizzata / superficie ATO	%	Annuale
	Superficie agricola utilizzata /superficie ATO	%	Annuale
	Superficie boscata / Superficie ATO	%	Annuale
	Aree di connessione naturalistica/superficie ATO	%	Annuale
	Isole ad elevata naturalità/superficie ATO	%	Annuale
	Sviluppo corridoi ecologici/superficie ATO	m/Kmq	Annuale
Paesaggio e territorio	Sviluppo dei percorsi ciclabili	m/Kmq	Annuale
	Superficie a verde pubblico per abitante	mq/abitante	Annuale
Popolazione e salute umana	Densità della popolazione	ab/Kmq	Annuale
	Rete stradale con emissioni oltre 67 dB(A) diurni	m/Kmq	Annuale
	Aree a rischio di esondazione/superficie ATO	%	Annuale
Beni materiali e risorse	Produzione di rifiuti urbani	Kg/anno/res	Annuale
	Raccolta differenziata	Kg/anno/res	Annuale
	Consumi elettrici in agricoltura	KWh/anno/Kmq	Annuale
	Consumi elettrici nell'industria	KWh/anno/Kmq	Annuale
	Consumi elettrici nel terziario	KWh/anno/Kmq	Annuale
	Consumi elettrici domestici	KWh/anno/Kmq	Annuale
	Consumi idrici per residente	l/giorno	Annuale
	Consumi di Gas Metano	mc/anno/Kmq	Annuale

1. Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune di Piombino Dese, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.
2. Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

3. L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Padova, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica e provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

ART. 61- CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PER LE VARIANTI DI CUI AL D.Lgs n. 160/2010, L.R. 55/2012 E L.R. N. 30/2016

Lo "Sportello Unico per le Attività Produttive" rappresenta uno strumento innovativo di semplificazione amministrativa ed operativa garante di un sistema amministrativo efficiente, semplice e rapido.

Rispetto a quanto già previsto dalle vigenti norme regionali e statali in relazione alle attività edilizie/urbanistiche, assentibili tramite lo sportello unico, (L.R. 55/2012, Legge n. 133/2008 e D.P.R. 160/2010), si prevede che:

1. gli interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico (come disciplinati dall'art. 3 della L.R. 55/2012), non possono comportare:
 - la totale demolizione e ricostruzione degli edifici produttivi esistenti, con un investimento aziendale tale da far propendere al trasferimento dell'attività in zona propria;
 - l'aumento del numero delle unità immobiliari per l'inserimento di diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione del PAT;
 - l'ampliamento delle strutture precarie;
 - il trasferimento di attività esistenti in altri siti diversi da zone proprie;
 - nuove costruzioni di edifici isolati rispetto al fabbricato produttivo esistente;
 - ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio;

Gli interventi in contrasto con le disposizioni di cui ai punti precedenti costituiscono variante allo strumento urbanistico.

Gli interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico, come disciplinati dall'art. 4 della L.R. 55/2012), sono assoggettati alle seguenti limitazioni:

- a) la realizzazione o la localizzazione di nuovi impianti produttivi saranno di norma ammissibili all'interno delle aree consolidate e/o in ambiti di trasformazione prevalentemente produttivi non attuati o convenzionati confermati dal P.A.T./P.A.T.I.,
- b) la localizzazione di nuovi impianti produttivi in ambiti diversi da quelli di cui al punto precedente è da considerarsi come previsione di carattere eccezionale ed in quanto tale l'ammissibilità della stessa è soggetta alle seguenti limitazioni in merito alle quali si esprime in Comune interessato:
- c) saturazione delle ZTO D esistenti e/o programmate nel territorio comunale, o comunque, qualora previste, di dimensioni e parametri edificatori insufficienti rispetto al progetto proposto;
- d) importanza strategica dell'intervento sotto il profilo territoriale e dello sviluppo economico a scala comunale/sovra comunale;

- e) previsione di significativa assunzione di manodopera locale;
- f) rispetto del dimensionamento del P.A.T. e della S.A.U. trasformabile;
- g) rispetto della tutela della invariants di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, prevista dal P.R.C.;
- h) rispetto dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e intercomunale, sovraordinati;
- i) contiguità di norma, con ambiti di trasformazione consolidata prevalentemente produttivi

Gli interventi in contrasto con le disposizioni di cui ai punti precedenti costituiscono variante al PATI.

Inoltre, sulla scorta delle linee guida contenute nei quaderni del P.T.C.P., quale sussidio del Comuni ed Ordini professionali, con particolare riferimento al quaderno n° 5 “Linee guida per la progettazione ambientale delle aree destinate ad insediamenti produttivi” in sede di “sportello unico” devono essere approntati interventi compensativi/mitigativi (es. contenimento consumo energetico) a tutela dell’ecosistema di cui fanno parte le aree interessate dalle nuove antropizzazioni.

In particolare, al fine di ridurre l’impatto dei nuovi interventi antropici su ecosistemi e paesaggio, deve essere privilegiato l’utilizzo del “verde come strumento di recupero dell’ambientale”, come di seguito sintetizzato:

- controllo dell’inquinamento diffuso;
- inquinamento atmosferico (particolato solido/inquinanti gassosi/ciclo biochimico del carbonio);
- inquinamento acustico (riduzione/inquinamento acustico stradale);
- inquinamento idrico (i processi di depurazione/Zone umide artificiali/Relazioni piano-terreno);
- regolazione idrotermica dell’ambiente e salvaguardia del suolo (regimazione acque meteoriche e conservazione del suolo);
- funzione di equilibrio tra le specie;
- riduzione dell’impatto ambientale;
- miglioramento del paesaggio;

L’area di pertinenza dell’attività produttiva dovrà comunque essere oggetto di adeguata riqualificazione ambientale/ecologica attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale circostante.

Eventuali ampliamenti delle Z.T.O. D devono rientrare nei limiti del dimensionamento di cui all’art. 19.1.1 e comunicate all’ufficio del P.A.T.

Lo S.U.A.P., per tali finalità, promuove la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell’acqua reflua depurata in sostituzione dell’acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali nonché l’installazione di impianti di energia rinnovabile.

La presente norma sullo S.U.A.P. non può essere modificata in sede di P.A.T. e/o di P.I.

PARTE QUINTA

NORME SPECIFICHE SUI PROCEDIMENTI

ART.62 PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONE/CONTRIBUTO STRAORDINARIO

1 Definizione

La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

2 criteri e modalità di applicazione della perequazione urbanistica, compensazione negoziata/contributo straordinario

Il P.U.A. perequato:

- definirà l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dell'insediamento assumendo, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia dei Piani di cui all'art. 19 della L.R. n. 11/2004;
- indicherà, senza pregiudizio dei diritti di terzi e coerentemente con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale, la "convenienza pubblica" principalmente in termini di immobili e/o opere da cedere al Comune senza corrispettivo in denaro, conseguente alla modifica della destinazione urbanistica o all'incremento della potenzialità edificatoria dei singoli ambiti da sottoporre a P.U.A., fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all'art. 32 della L.R. 11/2004.

La "convenienza pubblica", in linea generale e di principio, va determinata in funzione del tipo di intervento (nuova urbanizzazione, ristrutturazione e/o riqualificazione urbanistica) e delle sue caratteristiche (situazione di partenza, complessità, tempistica, qualità costruttiva e ambientale, ecc.).

Resta in capo all'Amministrazione Comunale, attraverso apposito provvedimento, che integrerà la delibera D.C.C. n. 50 del 26.11.2009 (indirizzi inerenti gli accordi tra soggetti pubblici e privati ex art. 6 L.R. n. 11/04), il quale non costituirà variante al PI, la decisione della procedura e quantificazione minima per il soddisfacimento del criterio di perequazione/compensazione/contributo straordinario e della "convenienza pubblica", considerato che la integrale cessione a titolo gratuito, con vincolo o monetizzate delle aree e

delle opere da destinare a standard di urbanizzazione primario e secondario, risulta comunque obbligatoria.

3 Attuazione della perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica si attua attraverso i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata o atti ad essi assimilati, disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni urbanistiche assegnate alle singole aree.

ART. 63 – CREDITO EDILIZIO

1 Definizione

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale tramite la demolizione di opere incongrue, l'eliminazione di elementi di degrado, la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e di riordino della zona agricola.

2 Criteri e modalità di applicazione del credito edilizio

Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ovvero realizzate in assenza e difformità dai titoli abilitativi, non possono dare luogo al riconoscimento del credito edilizio.

Il credito edilizio si concretizza ad opera del soggetto avente titolo, nel rispetto delle specifiche norme relative alle distanze minime dai confini e dalla strada, delle altezze massime e della superficie massima coperta, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

L'utilizzo del credito edilizio è, in ogni caso, soggetto a verifica degli standard urbanistici essendo fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all'art. 32 della L.R. n. 11/2004.

La quantità di credito edilizio, espressa nei termini di volume urbanistico o superficie lorda di pavimento, è data dal rapporto tra il valore venale dell'immobile demolito (fabbricato principale, strutture accessorie, spazi pertinenziali) – incrementato dal costo delle opere di ripristino ambientale – ed il valore venale, per unità di volume o di superficie, riferito all'ambito territoriale all'uopo individuato per l'utilizzo del credito (area di atterraggio), da definire in sede di accordo pubblico-privato, con criteri rapportati all'interesse pubblico.

3 Attuazione del credito edilizio

Per ogni ambito assoggettato a credito edilizio dovrà essere predisposta la relativa scheda urbanistica che definisca:

- a) la localizzazione dell'intervento, gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
- b) la quantificazione del credito edilizio, da determinarsi ai sensi del presente punto 2.

I crediti edilizi, liberamente commerciabili, sono annotati in un apposito registro riportante:

- i dati anagrafici del titolare del credito e di eventuali terzi cessionari;
- la quantificazione del credito in relazione alla sede di utilizzo;
- i termini temporali di utilizzo.

La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'art. 6 della L.R. n. 11/2004.

Resta in capo all'Amministrazione Comunale, attraverso l'approvazione in C.C. di un apposito regolamento, la decisione delle modalità, procedure e quantificazione dell'istituto del credito edilizio, il quale potrà esemplificare il presente articolo, senza che questo costituisca variante al PI,.

ART. 64 – COMPENSAZIONE URBANISTICA

1 Definizione

La compensazione urbanistica consente ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione Comunale dell'area oggetto di vincolo.

2 Criteri e modalità di applicazione della compensazione urbanistica

L'Amministrazione Comunale, all'approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica ed al suo conseguente inserimento nell'elenco annuale delle opere pubbliche può, in luogo della procedura espropriativa, acquisire dall'espropriando il preventivo consenso alla compensazione urbanistica, basata sull'equivalenza economica tra l'indennità di esproprio ed il valore della corrispondente capacità edificatoria da utilizzare in altra sede appropriata, secondo i criteri e le modalità di applicazione e di attuazione del credito edilizio di cui all'articolo precedente.

Per la compensazione urbanistica trovano applicazione le procedure previste dall'art. 37 della L.R. n. 11/2004.

ART. 65 – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 6 L.R. N. 11/04)**1 Definizione**

Il Comune – nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 11/2004 – può concludere, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Detti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

2 Criteri e procedure di applicazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati negli atti di programmazione negoziata

Gli accordi procedurali o integrativi si presentano come uno strumento essenziale per garantire quei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Al fine di favorire la conclusione degli accordi, il Responsabile del Procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

Gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale conclude detti accordi, la stipula dei medesimi è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

Attraverso lo strumento dell'accordo l'Amministrazione Comunale deve perseguire un'utilità ulteriore (interesse secondario prevalentemente di natura economica) rispetto a quella che scaturisce dal provvedimento finale e che può essere conseguita soltanto uscendo dal procedimento tipico.

Gli accordi da concordarsi e stipularsi ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/04, dovranno essere conformi a quanto deliberato con D.C.C. n. 50 del 26.11.2009 (indirizzi inerenti gli accordi tra soggetti pubblici e privati ex art. 6 L.R. n. 11/04) e susseguenti atti, che non costituiscono variante al PI, anche in relazione a quanto disciplinato dall'art. 16 del DPR 380/01..

ART. 66 – ACCORDO DI PROGRAMMA

1 Definizione

Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata dei Comuni, Province e Regione, Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

I rapporti con i privati sono disciplinati da atto unilaterale d'obbligo o da convenzione da allegare all'accordo di programma.

2 Procedure di applicazione dell'accordo di programma

Si applicano le procedure previste dall'art. 7 della L.R. n. 11/2004 e dall'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 67 - INTESE

1 Finalità

Relativamente ad ambiti ed immobili demaniali o di proprietà di Enti regionali il Comune deve acquisire, in sede di conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i., l'assenso alle modifiche delle vigenti previsioni, ovvero delle destinazioni d'uso proposte con lo strumento urbanistico adottato.

2 Procedure

Si applicano le procedure previste dall'art. 28, c. 2, della L.R. n. 11/2004 e dall'art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i..

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 68 DEROGA

1. Oltre alle deroghe previste dal Regolamento Edilizio, il Sindaco, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, ha la facoltà di rilasciare Concessioni o Autorizzazioni in deroga ai parametri sottoindicati per gli edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico, nei seguenti limiti:
 - a) la densità territoriale di zona e la densità fondiaria, possono essere aumentate del 50% nei valori massimi e diminuite senza limite nei valori minimi.
 - b) la superficie coperta e la superficie di pavimento possono essere aumentati del 50% nei valori massimi e diminuite senza limite nei valori minimi.
 - c) l'altezza massima degli edifici, non può essere aumentata più di m. 3.50.
 - d) i distacchi tra pareti finestrate e pareti di edifici contrapposti interni alla proprietà, possono diminuire non più del 50%, salvo diritti precostituiti ed a condizione non interessino locali ad uso abitativo o lavorativo.
 - e) può essere consentita la costruzione sul ciglio delle strade, piazze, e altri spazi pubblici o di interesse pubblico.
2. I poteri di deroga non riguardano:
 - a) le destinazioni di zona;
 - b) l'obbligo di formare piani urbanistici attuativi;
 - c) i distacchi dai confini.
3. Il Sindaco può altresì autorizzare, in limitata deroga alla disciplina urbanistica vigente, aumenti di volume dei fabbricati o diminuzione delle distanze tra edifici solo per:
 - a) documentate esigenze di isolamento termico e/o acustico;
 - b) il recupero di gravi condizioni di degrado;tali interventi sono ammessi, anche su edifici privati, quando, comportando opere da eseguirsi all'esterno dei fabbricati non vi siano aumenti delle superfici o dei volumi utili.

ART. 69 VALIDITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI APPROVATI IN ATTUAZIONE DEL PREVIGENTE P.I.

1. Le aree soggette a Piani urbanistici attuativi, approvati e/o convenzionati alla data di adozione del presente P.I. e confermati dal P.I., identificati negli elaborati grafici con la dicitura "C2A" sono regolati dalle prescrizioni dei Piani Attuativi stessi fino alla loro scadenza, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non attuate.
2. Il perimetro dell'area interessata dai Piani urbanistici attuativi confermati è quello risultante dagli atti di approvazione.
3. Il Piano Particolareggiato del Centro Capoluogo, approvato con D.G.R. n° 1178 del 08.03.1988 è divenuto inefficace, per la parte non ultimata, a causa della decorrenza dei termini di validità, rimanendo fermo a tempo indeterminato, *"l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano stesso"*
4. L'entrata in vigore della variante generale al P.I. comporta la decadenza delle previsioni del P.P. per le aree esterne al Centro Storico; per le aree interne si applica la disciplina del precedente art. 28.

ART. 70 TOLLERANZE

1. Fatti salvi i diritti di terzi, le distanze dai confini, le misure minime fissate per legge e gli allineamenti verso gli spazi pubblici, per le opere realizzate, rispetto alle misure indicate nel progetto, sono ammesse tolleranze entro il limite dell'2%.

ART. 71 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Dalla data di adozione del presente P.I. e fino alla sua approvazione ed entrata in vigore si applicano le normali misure di salvaguardia.
2. Per i titoli autorizzativi rilasciati si intendono confermate le norme vigenti all'atto del rilascio, che varranno anche in caso di eventuali varianti, salvo che i relativi lavori siano stati regolarmente iniziati e vengano completati entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 72 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore della presente 6° variante al P.I. sono abrogate le disposizioni del precedente Piano e di ogni altra disposizione comunale incompatibile.

PARTE SESTA

ALLEGATI

TABELLA B - ELENCO DELLE ATTIVITÀ EX. L.R. 11/1987 CONFERMATE

TABELLA C - ELENCO AMBITI DISCIPLINATI DA SCHEDE NORMATIVE

TABELLA G - ELENCO SPORTELLI UNICI

TABELLA H - ELENCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA RICONVERTIRE DISCIPLINATE DA SCHEDE NORMATIVE S5

TABELLA F - REPERTORIO NORMATIVO

TABELLA B

ELENCO DELLE ATTIVITÀ EX. L.R. 11/1987 DISCIPLINATE DA SCHEDA NORMATIVA S2
E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DISCIPLINATE DA SCHEDA NORMATIVA S3

Scheda	Denominazione ditta	Ubicazione via	Località
S2/02	S.G. snc di Scquizzato e Gobbo	Via Fossetta n. 4	Torreselle
S2/03	Tecnoline di Baccega Livio	Via Piave n. 35	Torreselle
S2/05	Pivato Ilario e Agapito	Via Piave	Torreselle
S2/07	Pierotti Mario	Via Piave	Torreselle
S2/14	Lucato Girolamo	Via Molinella n. 47	Capoluogo
S2/31	Zamprognà Ruggero	Via Albare n. 35	Capoluogo
S2/32	Errezeta di Zamprognà Mario	Via Albare n. 39	Capoluogo
S2/34	Deseflex di Andreina Stiffoni	Via XXV Aprile n. 2/a	Capoluogo
S2/35	Nuova Legatoria Artigiana	Via Albare n. 105	Capoluogo
S2/36	Bortolozzo Irene	Via Albare n. 193	Capoluogo
S2/39	DiTre Arti Grafiche snc	Via Albare n. 127/b	Capoluogo
S2/40	Scattolin Ugo	Via Albare n. 192	Capoluogo
S2/42	B4 srl	Via Albare n. 68	Capoluogo
S2/45	Bragagnolo Dino	Via Pozzetto n. 74/c	Capoluogo
S2/46	Bragagnolo Giovanni	Via Pozzetto n. 70	Capoluogo
S2/47	Pallaro Maria / Roncato Remo	Via Pozzetto n. 71	Capoluogo
S2/48	F.lli Peloso	Via Pozzetto	Capoluogo
S2/52	Neon di Batiiston A. & C. snc	Via Ronchi Dx	Capoluogo
S2/53	Nepitali Franco e Maurizio	Via Ronchi Dx	Capoluogo
S2/54	Scquizzato Bruno	Via Ronchi Dx	Capoluogo
S2/55	Mazzonetto Luciano	Via Ronchi Sx n. 9	Capoluogo
S2/58	Corrò Valerio	Via Ronchi Sx n. 48	Capoluogo
S2/61	Martinato Luigi	Via Spellatteria n. 16	Capoluogo
S2/64	MEC Legno snc di Munaro G. & G.	Via Ugo Foscolo n. 16	Levada
S2/71	Confezione De Grandis snc	Via Malcanton n. 7	Levada
S2/72	Mazzonetto Luigi	Via Carducci n. 67	Levada
S2/73	Cerato Bruna	Via Carducci n. 61	Levada
S2/77	Feltrin L. e Fuson R. sdf	Via Dei Marcello n. 50	Levada
S2/79	Pulimetal snc	Via Piave n. 147	Torreselle
S2/83	COOP Solidarietà Soc. "Persona"	Via Ronchi dx n. 15/c	Capoluogo
S2/86	Checchin Umberto	Via Molinella n. 46	Capoluogo
S2/90	Martignon Severino	Via Pozzetto n. 53	Capoluogo

S2/96	Bavato Primo e Renzo	Via Meolde	Capoluogo
S3/02	Molino F.Ili Zanini snc	Via Meolde n. 61/a	Capoluogo
S3/03	Martignon Franco	Via Meolde n. 55	Capoluogo
S3/04	Emmeti Snc Di Trevisan Bruno E C.	Via Menaredo n.3/1	Levada
S3/06	Tecnozo Snc Di Vanzetto ...	Via Malcaton n. 6	Torreselle
S3/07	Tosatto Francesco	Via Munaron n. 18	Levada
S3/08	Pirollo Danilo	Via Ostiglia n. 29/b	Capoluogo
S3/09	F Z Di Peloso Federico E C. S.N.C	Via Pozzetto n. 29	Capoluogo
S3/11	Cartotecnica Di Marcon Scattolon	Via Albare n. 153	Capoluogo
S3/12	Bottacin Marino	Via Spellatteria n. 17	Capoluogo
S3/13	Serramenti Pivato	Via Piave	Torreselle
S3/14	Imm. Faro Di Rossetto Claudio S.N.C.	Via Ronchi dx	Ronchi
S3/15	Due P. S.N.C. Di Peron Tarcisio E C.	Via Dese n. 12/1	Capoluogo
S3/17	Aggio Mario	Via Piave n. 44	Torreselle
S3/18	Squizzato Claudio	Via Pozzetto n. 52/b	Capoluogo
S3/19	Marconato Angelo	Via Dese n. 5	Capoluogo
S3/20	Scattolon Lucia	Via Ostiglia n. 10	Capoluogo
S3/21	Metal-Lux Snc di Baccega Renzo & C.	Via Piave n. 54	Torreselle
S3/24	Torneria 80 di Battiston Valeriano & C. snc	Via Ronchi Dx n. 29/a	Ronchi
S3/25	Bavato Dino	Via XXV Aprile	Capoluogo
S3/26	Casagrande Leonardo	Via Menaredo	Levada
S3/27	Autotrasporti Guerra Snc di Giorgio e C.	Via Marco Polo n. 21	Levada
S3/28	F.a.r.m. Legno Di Biliato Ivone	Via Albare n. 157/b	Capoluogo
S3/29	Gasparini Mario	Via Ronchi Sx	Ronchi
S3/30	Robur International S.R.L.	Via Zanganili n. 26	Capoluogo
S3/33	Ri.Fim. S.R.L.	Via Zanganili	Capoluogo
S3/34	M P Stampi snc di Pagliarin Mario e Figli	Via Mussa n. 21	Capoluogo
S3/35	Dese Stampi di Scattolin Danilo	Via Mussa n. 21/2	Capoluogo

Il numero indicato nella prima colonna si riferisce al numero della scheda d'intervento attribuito nella variante al P.I. ed è riportato negli elaborati grafici di progetto

TABELLA C - ELENCO AMBITI DISCIPLINATI DA SCHEDE NORMATIVE

SCHEDA NUMERO	Z.T.O INCLUSE	LOCALITA'
2	C1/37	Capoluogo
3	C1/49	Capoluogo
4	B/102 - C1/108	Torreselle
5	C1/10	Capoluogo

TABELLA G - ELENCO SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE

SCHEDA NUMERO	DITTA	LOCALITA'
1	Stevanato Group srl; Spami srl;Nuova Ompi srl	Capoluogo
2	Bonaventura Express S.R.L.	Capoluogo
3	BERTON	Capoluogo
4	SERVICE BOX	Capoluogo
5	MG EDILE/MG GROUP	Capoluogo
6	TECNOZOO	Capoluogo
7	FARO	Capoluogo
8	CHIAGGIATO	Capoluogo
9	STEVANATO	Capoluogo

TABELLA H - ELENCO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA RICONVERTIRE DISCIPLINATE DA SCHEDA NORMATIVA S5.

S5/01	Pavan Ilario	Via Casera 9	Torreselle
S5/02	Rocco Paolo	Via Casera 15	Torreselle

REPERTORIO NORMATIVO													Localita' CAPOLUOGO - RONCHI	
Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"	
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale							
					mc/mq	mc/mq	mc/mq							
A	1	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2A		
A	2	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2A		
A	3	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2A		
A	4	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2A		
A	5	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2A		
A	6	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2A		
A	7	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2A		
A	8	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2A		
B	1	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30			
B	2	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30			
B	3	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,2			0	30	10,00	art. 30			
B	4	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			600	30	10,00	art. 30	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600		
B	5	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,8			0	30	10,00	art. 30	RESIDENZA MINIMA 40%		
B	6	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,4			0	30	10,00	art. 30			
B	7	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,2			0	30	10,00	art. 30			
B	8	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30			
B	9	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30	RESIDENZA MINIMA 40%		
B	10	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30	RESIDENZA MINIMA 40%		
B	11	RESIDENZIALE	DIRETTO							10,00	art. 30	VEDI TAVOLA P2A - RESIDENZA MINIMA 40%		
B	12	RESIDENZIALE	DIRETTO							10,00	art. 30	VEDI TAVOLA P2A - RESIDENZA MINIMA 40%		
B	13	RESIDENZIALE	DIRETTO							10,00	art. 30	VEDI TAVOLA P2A - RESIDENZA MINIMA 40%		
B	14	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,3			0	30	10,00	art. 30	RESIDENZA MINIMA 40%		
B	15	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30			
B	16	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,3			0	30	10,00	art. 30			
B	17	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30			
B	18	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30			
B	19	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,4			0	30	10,00	art. 30	RESIDENZA MINIMA 40%		
B	20	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30			
B	21	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30			
B	22	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30			

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali mc	indice di copertura mq/mq	altezza massima ml	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
B	23	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30		
B	24	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,2			0	30	10,00	art. 30		
B	25	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,2			0	30	10,00	art. 30		
B	26	RESIDENZIALE	DIRETTO							10,00	art. 30	VEDI TAVOLA P2A - RESIDENZA MINIMA 40%	
B	27	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30		
B	28	RESIDENZIALE	DIRETTO							10,00	art. 30	VEDI TAVOLA P2A	
B	29	RESIDENZIALE	DIRETTO							10,00	art. 30	VEDI TAVOLA P2A	
B	30	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30	VEDI TAVOLA P2A	
B	31	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30		
B	32	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			800	30	10,00	art. 30	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
B	33	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			600	30	10,00	art. 30	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
B	34	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			600	30	10,00	art. 30	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
C1	1	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			1400	25	8,50	art. 31	N° 2 LOTTI LIBERI 1 DA mc 600 E 1 DA 800 mc	
C1	2	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	3	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	4	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			0	25	8,50	art. 31		
C1	5	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			800	25	8,50	art. 31	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
C1	6	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	7	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	8	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	9	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			0	25	8,50	art. 31		
C1	10	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,2			0	25	10,00	art. 31		
C1	11	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	12	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,1			0	25	8,50	art. 31		
C1	13	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,1			0	25	8,50	art. 31		
C1	14	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	15	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,5			0	25	8,50	art. 31	RESIDENZA MINIMA 40%	
C1	16	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	17	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	18	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			600	25	8,50	art. 31	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
C1	19	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	20	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	21	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	22	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
C1	23	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	24	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	25	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			600	25	8,50	art. 31	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
C1	26	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	27	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	28	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			0	25	8,50	art. 31		
C1	29	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			0	25	8,50	art. 31		
C1	30	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	31	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			0	25	8,50	art. 31	RESIDENZA MINIMA 40%	
C1	32	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	33	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	34	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,2			0	25	8,50	art. 31		
C1	35	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	36	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	37	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,2			0	25	8,50	art. 31	PREMIO INCENTIVANTE DI mc 4300 NETTI IN AGGIUNTA ALL' INDICE DI FABBRICABILITA' PER L' ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DELLA SCHEDA NORMATIVA n° 2	
C1	38	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	39	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			0	25	8,50	art. 31		
C1	40	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	41	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			600	25	8,50	art. 31	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
C1	42	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	43	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	44	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			600	25	8,50	art. 31	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
C1	45	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			1800	25	8,50	art. 31	N° 3 LOTTI LIBERI DA mc 600	
C1	46	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	47	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	48	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			0	25	8,50	art. 31		
C1	49	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31	PREMIO INCENTIVANTE DI mc 4000 NETTI IN AGGIUNTA AL VOLUME ESISTENTE PER L' ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DELLA SCHEDA NORMATIVA n° 3	

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
C1	50	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	51	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31	RESIDENZA MINIMA 40%	
C1	52	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			1400	25	8,50	art. 31	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600 E N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
C1	53	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	54	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	55	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			600	25	8,50	art. 31	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
C1	57	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	58	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31	Volumetria predeterminata di 6,713 mc con atto d'obbligo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti e condizionata alla cessione a titolo gratuito al comune della ZTO FI/3 e di tutte le aree a viabilità previste dal progetto del S.F.M.R.	
C1	59	RESIDENZIALE	DIRETTO		1 / 0,5			0	25	8,50	art. 31	ACCORDO PUBBLICO PRIVATO DCC n° -- del 09/04/2015	
C1	211	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			0	25	8,50	art. 31		
C1	212	RESIDENZIALE	DIRETTO		vedi accordo			vedi accordo	vedi accordo	vedi accordo	art. 5	ACCORDO PUBBLICO PRIVATO DCC n° 5 del 30/03/2011	
C1 SUA	1	RESIDENZIALE	DIRETTO								artt. 31 - 5	P. di L. "VALSUGANA"	
C1 SUA	3	RESIDENZIALE	DIRETTO								artt. 31 - 5	P. di L. "POZZETTO"	
NR	1	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	2	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	3	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1600		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI DA mc 800	
NR	4	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	5	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1400		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI: 1 DA mc 600 E 1 DA mc. 800	

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti:
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
NR	8	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1600		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI DA mc 800	- Parere Azienda U.L.S.S. 15 "alta padovana" relativamente alla XI variante 9° comma art. 50 L.R. 61/85: "La nuova edificazione sia subordinata alla dismissione dell'attività produttiva. Inoltre deve essere verificata la compatibilità tra gli interventi previsti e il punto di attingimento dell' acquedotto secondo quanto previsto del Dlgs. 152/99 e dal Piano di tutela delle Acque (Dgr. 4453/04)." - Vedi Parere Provincia di Padova relativamente alla XI variante 9° comma art. 50 L.R. 61/85
NR	9	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1200		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI 1 DA mc 600	
NR	10	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1400		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI: 1 DA mc 600 E 1 DA mc 800	
NR	11	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO							7,50	art. 32		
NR	14	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	15	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1200		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI DA mc 600	
NR	16	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	17	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					2200		7,50	art. 32	N°3 LOTTI LIBERI: 1 DA mc 600 E N° 2 DA mc 800	Parere Azienda U.L.S.S. 15 "alta padovana" relativamente alla XI variante 9° comma art. 50 L.R. 61/85: "La nuova edificazione sia subordinata alla dismissione dell'attività produttiva."
NR	18	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	19	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	20	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1200		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI DA mc 600	
NR	22	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1200		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI DA mc 600	
NR	23	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	24	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	25	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	26	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1600		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI DA mc 800	

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali mc	indice di copertura mq/mq	altezza massima ml	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
NR	27	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	28	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	29	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	30	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	31	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	32	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	33	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	34	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					2000		7,50	art. 32	N°3 LOTTI LIBERI: 2 DA mc 600 E 1 DA mc 800	
NR	39	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	40	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	41	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	42	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	43	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1600		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI DA mc 800	
NR	44	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	45	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	46	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	47	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	48	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	49	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	50	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	54	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	56	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	57	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	58	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	59	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	60	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	62	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO							7,50	art. 32		
NR	64	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	65	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	66	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	67	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	69	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	70	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO							7,50	art. 32		
NR	71	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO							7,50	art. 32		
NR	72	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
NR	73	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	74	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	75	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	76	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	77	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO							7,50	art. 32		
NR	78	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	79	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N°1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	80	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	81	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	82	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	83	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	84	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	85	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	86	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	87	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	88	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	89	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR											art. 32		
NR	301	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	302	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	303	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	304	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	305	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	306	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					2600		7,50	art. 32	N° 4 LOTTI LIBERI: 3 DA mc 600 E 1 DA mc 800	
NR	307	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	308	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	309	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	310	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	311	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1600		7,50	art. 32	N°2 LOTTI LIBERI DA mc 800	
NR	312	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1200		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI DA mc 600	
NR	313	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	314	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	315	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	316	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1200		7,50	art. 32	N°2 LOTTI LIBERI DA mc 600	
NR	317	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N°1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	318	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO							7,50	art. 32		

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
NR	319	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	320	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	321	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800 1200		7,50	art. 32	N°1 LOTTO LIBERO DA mc 800 N°2 LOTTI LIBERI DA 600 mc	
NR	322	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1200		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI DA mc 600	
NR	323	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	324	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1600		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI DA mc 800	
NR	325	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1600		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI DA mc 800	
NR	326	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	327	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	328	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	329	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	330	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	336	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO							7,50	art. 32		
NR	337	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N°1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	338	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	339	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO							7,50	art. 32		
C2FS	7	PARCO / GIOCO / SPORT		X		0,5 *		0			art. 33 - 45		
C2FI	1	ISTRUZIONE		X		1,1*		0			art. 43		
C2P	2	PARCHEGGIO		X		1,3*					art. 51	VEDI TAVOLA P2A - COMPARTO PEREQUATIVO OBBLIGATORIO	
C2P	3	PARCHEGGIO		X		1,3*					art. 51	VEDI TAVOLA P2A - COMPARTO PEREQUATIVO OBBLIGATORIO	
C2	1	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		vedi accordo		10,00	art.33	ACCORDO PUBBLICO PRIVATO DGC n° 185 del 15/10/2013	
C2	2	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2	3	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2	4	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2	5	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2	6	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2	7	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
C2	8	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2	9	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2	10	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2	11	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2	12	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2	15	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2	16	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2	17	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		vedi accordo		10,00	art.33	ACCORDO PUBBLICO PRIVATO DGC n° 183 del 15/10/2013	
C2	301	RESIDENZIALE	INDIRETTO	vedi accordo		vedi accordo		vedi accordo	vedi accordo	vedi accordo	art.33	ACCORDO PUBBLICO PRIVATO DCC n° 39 del 24/10/2013	
C2	302	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		4000		10,00	art. 33	N° 5 LOTTI LIBERI DA mc 800	
C2	304	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2	307	RESIDENZIALE	INDIRETTO	vedi accordo		vedi accordo		vedi accordo	vedi accordo	vedi accordo	art.33	ACCORDO PUBBLICO PRIVATO DCC n° 35 del 23/07/2010	
C2	308	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2A	301	RESIDENZIALE	INDIRETTO	X		1,4		0		10,00	art.33	PUA Palladio	
C2A	302	RESIDENZIALE	INDIRETTO	X		1,4		0		10,00	art.33	PUA Palladio	
DA	1	AGROINDUSTRIALE	DIRETTO							50	8,00	art. 38	
DC	1	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							50	10,50	art. 35	
DC	2	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							50	10,50	art. 35	
DC	3	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							50	10,50	art. 35	
DC	4	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							50	10,50	art. 35	
DC	5	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							50	10,50	art. 35	
DC	6	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							50	10,50	art. 35	
DC	7	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							50	10,50	art. 35	
DC	8	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							50	10,50	art. 35	
DC	9	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							50	10,50	art. 35	
DC	10	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							50	10,50	art. 35	
DC	11	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							50	10,50	art. 35	
DC	12	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							50	10,50	art. 35	

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
DC	13	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						50	10,50	art. 35		
DC	14	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						50	10,50	art. 35		
DC	15	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						50	10,50	art. 35		
DC	16	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						50	10,50	art. 35		
DC	17	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						50	10,50	art. 35		
DC	18	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						50	10,50	art. 35		
DC	19	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						50	10,50	art. 35		
DC	20	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						50	10,50	art. 35		Vedi Parere Provincia di Padova relativamente alla variante 9° comma art. 50 L.R. 61/85
DC	21	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						50	10,50	art. 35		
DC	22	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						50	10,50	art. 35		
DC	23	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						50	10,50	art. 35		
DC	24	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						67	13,50	art. 35	- MAX 3 PIANI FUORI TERRA - DISTANZA DAI CONFINI ≥ 2,50 ML. - PROGETTAZIONE URBANISTICO EDILIZIA	
DC	25	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						50	10,50	art. 35		
DC	26	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						50	10,50	art. 35		
DC	27	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO						50	10,50	art. 35		
DC_SUA	6	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO								artt. 35 - 5	P. di L. "GHEBO"	
DC_SUA	8	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO								artt. 35 - 5	P. di L. "LA MUSSA"	
DC_SUA	9	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO								artt. 35 - 5	P. di L. "CALORTECNICA - EDILDESE"	
DCS	1	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							10,50	art. 36		
DCS	2	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							10,50	art. 36		
DCS	4	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							10,50	art. 36		
DCS	5	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							10,50	art. 36		
DCS	6	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							10,50	art. 36		
DCS	7	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							10,50	art. 36		
DCS	8	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							10,50	art. 36		
DCS	9	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							10,50	art. 36		

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
DCS	10	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							10,50	art. 36		
DE	1	IND. - ART. - COMMERC.	INDIRETTO						50	10,50	art. 37		
DE	2	IND. - ART. - COMMERC.	INDIRETTO						50	10,50	art. 37		
DE	3	IND. - ART. - COMMERC.	INDIRETTO						50	10,50	art. 37		
DE	4	IND. - ART. - COMMERC.	INDIRETTO						50	10,50	art. 37		
DE	301	IND. - ART. - COMMERC.	INDIRETTO						50	10,50	art. 37		
DE	302	IND. - ART. - COMMERC.	INDIRETTO						50	10,50	art. 37	VEDI TAVOLA P2A	
DE	303	IND. - ART. - COMMERC.	INDIRETTO						50	10,50	art. 37		
DE	304	IND. - ART. - COMMERC.	INDIRETTO						50	10,50	art. 37		
DE	305	IND. - ART. - COMMERC.	INDIRETTO						50	10,50	art. 37		
F1	1	CIMITERO	DIRETTO								art. 47		
F1	2	CIMITERO	DIRETTO								art. 47		
F2	1	SERVIZI TECNOLOGICI	DIRETTO								art. 47		
F5	1	PERCORSO AMBIENTALE	DIRETTO								art. 47		
F5	2	PERCORSO AMBIENTALE	DIRETTO								art. 47		
F5	4	PERCORSO AMBIENTALE	DIRETTO								art. 47	VEDI TAVOLA P2A	
F5	5	PERCORSO AMBIENTALE	DIRETTO								art. 47	VEDI TAVOLA P2A - VOLUME NETTO RESIDENZIALE mc 6000	
F5	6	PERCORSO AMBIENTALE	DIRETTO								art. 47		
F5	7	PERCORSO AMBIENTALE	DIRETTO								art. 47	VEDI TAVOLA P2A	
F5	8	PERCORSO AMBIENTALE	DIRETTO								art. 47		
FC	1	SERVIZI CIVILI	DIRETTO								art. 44		
FC	2	SERVIZI CIVILI	DIRETTO								art. 44		
FC	3	SERVIZI CIVILI	DIRETTO								art. 44		
FC	4	SERVIZI CIVILI	DIRETTO								art. 44		

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
FC	5	SERVIZI CIVILI	DIRETTO								art. 44		
FC	301	SERVIZI CIVILI	DIRETTO								art. 44		
FC	302	SERVIZI CIVILI	DIRETTO								art. 44		
FE	1	SERV. SECONDARI ALLE ZONE PRODUTTIVE	DIRETTO								art. 46		
FI	1	ISTRUZIONE	DIRETTO								art. 43		
FI	2bis	ISTRUZIONE	DIRETTO	X		0,5					art. 43		
FI	2	ISTRUZIONE	DIRETTO								art. 43		
FI	3	ISTRUZIONE	DIRETTO								art. 43		
FMP	1	PARCHEGGI	DIRETTO					600			art. 46	N°1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
FMP	2	PARCHEGGI	DIRETTO								art. 46		
FMP	3	PARCHEGGI	DIRETTO								art. 46		
FMP	4	PARCHEGGI	DIRETTO								art. 46		
FMP	5	PARCHEGGI	DIRETTO								art. 46		
FMP	6	PARCHEGGI	DIRETTO								art. 46		
FMP	7	PARCHEGGI	DIRETTO								art. 46		
FMP	8	PARCHEGGI	DIRETTO								art. 46		
FMP	9	PARCHEGGI	DIRETTO								art. 46		
FMP	10	PARCHEGGI	DIRETTO								art. 46		
FMV	1	VERDE	DIRETTO								art. 46		
FMV	2	VERDE	DIRETTO								art. 46		
FMV	3	VERDE	DIRETTO								art. 46		
FP	1	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	2	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	3	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	4	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	5	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	6	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	7	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51	VEDI TAVOLA P2A	
FP	8	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51	VEDI TAVOLA P2A	
FP	9	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	10	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51	VEDI TAVOLA P2A	
FP	11	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51	VEDI TAVOLA P2A	
FP	12	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51	VEDI TAVOLA P2A	

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
FP	13	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51	VEDI TAVOLA P2A	
FP	14	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51	VEDI TAVOLA P2A	
FP	15	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	16	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	18	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	19	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51	VEDI TAVOLA P2A	
FP	20	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51	VEDI TAVOLA P2A	
FP	21	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	22	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	23	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	24	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	25	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	26	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	27	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	28	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	29	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	30	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	31	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	32	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	33	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	34	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	35	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51	VEDI TAVOLA P2A	
FP	36	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	37	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	38	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	39	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	40	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	41	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	42	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	43	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	44	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	45	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	46	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	47	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	48	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
FP	49	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	50	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	51	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	52	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	53	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	301	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	302	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	303	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	304	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51	VEDI TAVOLA P2A	
FP	305	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51	VEDI TAVOLA P2A	
VP	301	VERDE PRIVATO	DIRETTO								art. 34		
VP	302	VERDE PRIVATO	DIRETTO								art. 34		
FR	1	SERVIZI RELIGIOSI	DIRETTO								art. 44		
FR	2	SERVIZI RELIGIOSI	DIRETTO								art. 44		
FS	2	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	3	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	4	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	5	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	6	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	7	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	9	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	10	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45	VEDI TAVOLA P2A	
FS	11	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	12	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	13	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	14	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	15	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
FS	16	PARCO/GIOCO/SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	17	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	18	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	19	PARCO/GIOCO/SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	20	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		

REPERTORIO NORMATIVO												Localita' TORRESELLE	
Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
A	101	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0			art. 29		
A	102	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0			art. 29		
A	103	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0			art. 29		
A	104	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0			art. 29		
A	105	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0			art. 29	RESIDENZA MINIMA 40%	
A	106	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0			art. 29		
B	101	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,5			0	30	10,00	art. 30		
B	102	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	8,50	art. 30	RESIDENZA MINIMA 40%	
B	103	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30	RESIDENZA MINIMA 40%	
B	104	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30		
B	105	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30		
B	106	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			2000	30	10,00	art. 30		
C1	101	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	102	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			0	25	8,50	art. 31		
C1	103	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	104	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	105	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	106	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	107	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			0	25	8,50	art. 31		
C1	108	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			1500	30	8,50	art. 31	RESIDENZA MINIMA 40%	
C1	213	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			1200	0	8,50	art. 31	N° 2 LOTTI LIBERI DA mc 600	
C1	214	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			600	0	8,50	art. 31	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
C1_SUA	2	RESIDENZIALE	DIRETTO								artt. 31 - 5	P. di L. "BORGO"	
C1_SUA	4	RESIDENZIALE	DIRETTO								artt. 31 - 5	P.P. "TORRESELLE 1"	
C1_SUA	7	RESIDENZIALE	DIRETTO								artt. 31 - 5	P. di L. "BACEGA"	
NR	101	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		Vedi Parere Provincia di Padova relativamente alla XI variante 9° comma art. 50 L.R. 61/85

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
NR	102	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	103	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	104	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	105	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	106	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	107	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	108	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	109	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					2000		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI DA mc 600 + N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	110	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	111	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	112	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	113	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1800		7,50	art. 32	N°3 LOTTI LIBERI DA mc 600	
NR	114	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	115	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	116	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	117	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	118	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	119	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	331	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	332	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
C2	101	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art. 33		
C2	103	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art. 33		
C2	104	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art. 33		
C2	105	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art. 33		
C2	305	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art. 33		
C2P	101	PARCHEGGIO		X		0,5 *					art. 51		
DCS	3	IND. - ART. - COMMERC.	DIRETTO							10,50	art. 36		
F1	101	CIMITERO	DIRETTO								art. 47		
F2	101	SERVIZI TECNOLOGICI	DIRETTO								art. 47		
F2	302	SERVIZI TECNOLOGICI	DIRETTO								art. 47		
F4	101	ECOCENTRO	DIRETTO								art. 47		

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
FC	102	SERVIZI CIVILI	DIRETTO								art. 44		
FI	101	ISTRUZIONE	DIRETTO								art. 43		
FI	102	ISTRUZIONE	DIRETTO								art. 43		
FP	101	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	102	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	103	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	104	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	105	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	106	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	107	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	307	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FR	101	SERVIZI RELIGIOSI	DIRETTO								art. 44		
FS	102	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
PS	101	PARCO SILE									art. 26		
PS	102	PARCO SILE									art. 26	PIANO AMBIENTALE "PARCO REGIONALE FIUME SILE"	
												PIANO AMBIENTALE "PARCO REGIONALE FIUME SILE"	
VP	101	VERDE PRIVATO	DIRETTO								art. 34		

REPERTORIO NORMATIVO											Localita' LEVADA		
Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
A	201	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	202	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	203	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	204	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	205	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	206	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	207	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	208	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B - RESIDENZA MINIMA 40%	
A	209	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B - RESIDENZA MINIMA 40%	
A	210	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	211	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	212	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	
A	213	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	
A	214	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	
A	215	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	
A	216	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	
A	217	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	
A	218	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	
A	219	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	
A	220	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	
A	221	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	
A	222	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	223	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	224	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	225	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	226	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	227	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2B	
A	228	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	
A	229	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	
A	230	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	
A	231	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	
A	232	RESIDENZIALE	DIRETTO							8,50	art. 29	VEDI TAVOLA P2C	

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
B	201	RESIDENZIALE	DIRETTO		1,2			0	30	10,00	art. 30		
B	202	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30		
B	203	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30		
B	204	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30		
B	205	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	30	10,00	art. 30		
C1	201	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	202	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	203	RESIDENZIALE	DIRETTO		0			0	25	8,50	art. 31		
C1	204	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			0	25	8,50	art. 31		
C1	205	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			0	25	8,50	art. 31		
C1	206	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			0	25	8,50	art. 31		
C1	208	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1	209	RESIDENZIALE	DIRETTO		0,8			0	25	8,50	art. 31		
C1	210	RESIDENZIALE	DIRETTO		1			0	25	8,50	art. 31		
C1_SUA	5	RESIDENZIALE	DIRETTO								artt. 31 - 5	P.P. "LEVADA 1"	
NR	201	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	202	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	203	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	204	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	205	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1600		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI DA mc 800	
NR	206	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	207	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	208	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	209	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	211	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	212	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	213	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	214	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	215	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					1400		7,50	art. 32	N° 2 LOTTI LIBERI 1 DA mc 800 e 1 DA mc. 600	
NR	216	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					3200		7,50	art. 32	N° 4 LOTTI LIBERI DA mc 800	

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
NR	217	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	218	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					800		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 800	
NR	219	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
NR	333	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	334	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					600		7,50	art. 32	N° 1 LOTTO LIBERO DA mc 600	
NR	335	NUCLEI RESIDENZIALI	DIRETTO					0		7,50	art. 32		
C2A	303	RESIDENZIALE	INDIRETTO	X		0,4	0,65	0		10,00	art.33	PUA CA' MARCELLO	
C2	201	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2	202	RESIDENZIALE	INDIRETTO			0,5		0		10,00	art.33		
C2FI	202	ISTRUZIONE		X		0,4 *		0			art. 43		
DA	201	AGROINDUSTRIALE	DIRETTO						50	8,00	art. 38		
F1	201	CIMITERO	DIRETTO								art. 47		
F5	201	PERCORSO AMBIENTALE	DIRETTO								art. 47		
F5	202	PERCORSO AMBIENTALE	DIRETTO								art. 47		
F6	201	CENTRO IPPICO	DIRETTO								art. 47		
FC	201	SERVIZI CIVILI	DIRETTO								art. 44		
FI	201	ISTRUZIONE	DIRETTO								art. 43	VEDI TAVOLA P2B	
FI	203	ISTRUZIONE	DIRETTO								art. 43		
FP	201	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	202	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		
FP	203	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51	VEDI TAVOLA P2B	
FP	204	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51	VEDI TAVOLA P2B	
FP	306	PARCHEGGIO	DIRETTO								art. 51		

Z.T.O.	Area N.	Destinazione	Modo di intervento	ZTO soggetta a perequazione	Indice di fabbricabilità		Indice di fabbricabilità COMPARTO perequativo	previsioni puntuali	indice di copertura	altezza massima	riferimento principale alle N.T.A	NOTE * indice residenziale perequativo	Prescrizioni Enti: • Regione • Provincia Padova • Azienda U.L.S.S.15 " Alta Padovana"
					Fondiaria	Territoriale	Territoriale						
					mc/mq	mc/mq	mc/mq						
FR	201	SERVIZI RELIGIOSI	DIRETTO								art. 44	VEDI TAVOLA P2B	
FS	201	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	202	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
FS	203	PARCO / GIOCO / SPORT	DIRETTO								art. 45		
PS	201	PARCO SILE									art. 26	PIANO AMBIENTALE "PARCO REGIONALE FIUME SILE"	
PS	202	PARCO SILE									art. 26	PIANO AMBIENTALE "PARCO REGIONALE FIUME SILE"	
PS	203	PARCO SILE									art. 26	PIANO AMBIENTALE "PARCO REGIONALE FIUME SILE"	
PS	204	PARCO SILE									art. 26	PIANO AMBIENTALE "PARCO REGIONALE FIUME SILE"	
VP	303	VERDE PRIVATO	DIRETTO								art. 34		
VP	201	VERDE PRIVATO	DIRETTO								art. 34		